SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 20 novembre 2003 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 novembre 2003, n. **318**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Grande Jamahiriya araba libica popolare socialista sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 13 dicembre 2000 . . . . Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2003.

Nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Morro Reatino . . . . Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Montano Lucino e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Rocca de' Giorgi e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Sorgà e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 23

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 27 ottobre 2003.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rubrocillina forte veterinaria» . . . . Pag. 24

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 16 ottobre 2003.

Proroga e concessione del trattamento di mobilità ai sensi dell'art. 41, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore di ex lavoratori dei consorzi agrari. (Decreto n. 32944). Pag. 25

Ministero delle attività produttive

DECRETO 12 novembre 2003.

Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Formazione delle graduatorie dei progetti presentati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto ministeriale 3 luglio 2003, dalle regioni e province autonome. . . . . Pag. 26

DECRETO 12 novembre 2003.

Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Formazione delle graduatorie dei progetti presentati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto ministeriale 3 luglio 2003, dalle associazioni dei consumatori presenti al CNCU. . . . . Pag. 32

DECRETO 12 novembre 2003.

Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Formazione delle graduatorie dei progetti presentati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto ministeriale 3 luglio 2003, dalle associazioni di consumatori presenti sul territorio . . . . Pag. 37

DIRETTIVA 20 ottobre 2003.

Cofinanziamento di programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi. Anno 2003. Pag. 41

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 4 novembre 2003.

Riconoscimento del Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta del formaggio D.O.P. Robiola di Roccaverano e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Pag. 44

DECRETO 10 novembre 2003.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», o in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten» . . . . Pag. 46

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

DECRETO 11 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Benevento. Pag. 48

DECRETO 11 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Avellino. Pag. 49

DECRETO 11 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Caserta. Pag. 49

DECRETO 11 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli . Pag. 50

PROVVEDIMENTO 28 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia. Pag. 50

PROVVEDIMENTO 30 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catanzaro. Pag. 51

PROVVEDIMENTO 3 novembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo. Pag. 51

PROVVEDIMENTO 10 novembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Augusta. . . . . Pag. 52

Agenzia del territorio

DETERMINAZIONE 31 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Asti. (Determinazione n. 34). Pag. 52

CIRCOLARI

Ministero per i beni e le attività culturali

CIRCOLARE 13 novembre 2003, n. **145.**

Premi per l'attività di promozione del libro e della lettura da erogare a istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro . . . . Pag. 53

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Tokyo e della circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia a Osaka. Pag. 54

Entrata in vigore dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Islanda di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, firmato a Roma il 14 gennaio 1999 . . . . Pag. 54

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 17 e 18 novembre 2003 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 55

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dropflam». . . . . . . Pag. 55

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Briovitase» . . . . . . Pag. 55

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bromazepam Ipso Pharma». Pag. 56

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Simetrans» . . . . . . Pag. 56

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bromazepam» . . . . Pag. 57

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Deponit» . . . . Pag. 58

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Farmasept» . . . . . . Pag. 58

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aminoplasmal» . . . Pag. 59

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Solamin» . . . . Pag. 59

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipofundin S» . . . . Pag. 60

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Siframin». . . . . Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biocalm». Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zovirax». Pag. 62

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ultraproct» . . . . Pag. 62

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcitonina Sandoz». . . . . Pag. 62

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Miacalcic». . . . . Pag. 63

Rettifica al decreto del 16 giugno 2003, relativo alla specialità medicinale per uso umano «Sucralfato» . . . . . . Pag. 63

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo: Aumento del capitale sociale della Fondiaria-Sai S.p.a., in Firenze . . . . Pag. 63

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

Gestione commissariale della società cooperativa «Top Clean soc. coop. a r.l.», in Cordenons, e nomina del commissario governativo. . . . . Pag. 63

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Tender soc. coop. a r.l.» in liquidazione, in Trieste Pag. 64

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «ARTA COS - Consorzio cooperativo costruzioni generali a r.l.» in liquidazione, in Tolmezzo . . . . Pag. 64

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo: Cessata attività connessa all'uso dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. . . . . Pag. 64

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 177/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 2003, n. **319**.

Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

03G0335

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 novembre 2003, n. **318**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Grande Jamahiriya araba libica popolare socialista sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 13 dicembre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Grande Jamahiriya araba libica popolare socialista sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 13 dicembre 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO

TRA

LA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA GRANDE JAMAHIRIYA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA

SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

La Repubblica Italiana e la Grande Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista qui di seguito denominate Parti Contraenti,

CONFERMANDO lo spirito e il dettato del testo della Dichiarazione Congiunta sottoscritta a Roma in data 4 luglio 1998;

ANIMATE dal desiderio di superare le esperienze negative del passato e di raggiungere gli obiettivi che si pongono nel quadro della cooperazione economica e commerciale per l'interesse dei due popoli amici;

DESIDEROSE di creare un'atmosfera favorevole agli investimenti effettuati dagli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; e

RICONOSCENDO l'importanza della promozione e della protezione degli investimenti, fondate su accordi internazionali, per il raggiungimento della prosperità economica di entrambe le Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le seguenti espressioni avranno il significato indicato:

1. "Investimenti" indica tutti i generi di beni investiti, prima o dopo l'accordo, tra cui per esempio:

a. Proprietà di beni mobili ed immobili o altri diritti di proprietà , ipoteche immobiliari, vincoli oppure cauzioni;

b. Azioni, obbligazioni, titoli e quote di proprietà di società;

c. Diritti su somme di denaro o altri diritti aventi un valore economico connesso ad un investimento nonche' diritti su qualsiasi impegno di valore monetario;

d. Diritti di proprietà industriale o intellettuale, inclusi i diritti di autore , di pubblicazione ed i brevetti di invenzione, le ragioni e i marchi commerciali, i progetti industriali, i segreti industriali e le operazioni

tecniche di industrializzazione, le tecnologie e le denominazioni commerciali ;

e. Diritti su azioni economiche conferiti per legge o per contratto tra cui le concessioni per la prospezione di risorse naturali, la loro estrazione, sfruttamento e sviluppo;

f. Tutti gli investimenti in linea con la legislazione delle due Parti contraenti, le loro politiche economiche e i loro sistemi produttivi , tenendo dovutamente in considerazione ogni variazione dei capitali investiti, in modo da non influire su quanto concerne la classificazione degli stessi, a condizione che una simile modificazione non pregiudichi le approvazioni concesse originariamente ai capitali investiti.

2. "Redditi" somme ricavate dall'investimento, ivi compresi in particolare: profitti, usufrutti, dividendi , royalties, e altri compensi.

3. Investitore significa :

a. Qualsiasi persona fisica in possesso della cittadinanza di una delle due Parti contraenti;

b. Qualsiasi persona giuridica, avente la sua sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e da essa riconosciuta, sia essa società, consociata o filiale estera, cooperativa, impresa oppure consorzio , organizzazione, associazione, istituzione o ente o qualsiasi progetto di impresa o istituzione costituito in conformità alla legislazione vigente nelle due Parti Contraenti;

4. "Territorio" significa il territorio di ciascuna delle due Parti Contraenti sia esso terra o mare, incluso il fondo del mare, il sottosuolo e lo spazio sovrastante e su quanto ogni Parte Contraente esercita la sua sovranita' e la sua giurisdizione in virtu' del diritto internazionale;

5. "Valuta di uso libero" significa qualsiasi valuta convertibile al tasso di cambio ufficiale , utilizzabile per effettuare pagamenti nelle trattative commerciali internazionali e che abbia corso nei principali mercati di cambio internazionali.

Articolo 2

Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Le due Parti Contraenti opereranno, onde realizzare le finalità di questo accordo, per rafforzare ed approfondire la reciproca cooperazione nei settori della promozione , della tutela e della protezione degli investimenti con tutti i mezzi e le possibilità.

2. Le due Parti Contraenti predisporranno le condizioni d'investimento adatte per l'altra Parte Contraente nel rispetto della legislazione e dei regolamenti in vigore ed di tutto ciò che non contrasti con il presente Accordo.

3. Gli investimenti delle due Parti Contraenti godranno in ogni momento di un trattamento paritetico ; tali investimenti beneficeranno di piena e totale protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte Contraente in

conformità alla legislazione e regolamenti in vigore, per quanto non in contrasto con il presente Accordo, ed al diritto internazionale.

Articolo 3

Trattamento nazionale e clausola del Paese più favorito

1.Gli investimenti operati da una delle due Parti Contraenti o da uno dei loro investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente godranno di un trattamento di favore non minore al trattamento degli investimenti e proventi degli investitori nazionali e di qualsiasi altro Paese terzo.
Tale trattamento sarà applicato pure all'amministrazione, allo sfruttamento, al possesso ed alla disponibilità di tali investimenti, alle attività collegate ed ai loro proventi estendendo i vantaggi della promozione e della protezione stabiliti per il capitale pervenuto in conformità a leggi e regolamenti sull'investimento in atto nelle due Parti Contraenti ed agli accordi internazionali in vigore concernenti gli investimenti.

2. Gli investimenti ed i proventi degli investimenti indicati al paragrafo 1 del presente articolo godranno di facilitazioni, incentivi ed altre forme di incoraggiamento entro i limiti e alle condizioni previsti dalle legislazioni delle due Parti Contraenti.

3. Il presente Accordo non estende alle Parti Contraenti i privilegi di accordi, compresi quelli per evitare le doppie imposizioni, di unioni economiche , di convenzioni regionali e di zone di libero scambio firmati da una delle Parti Contraenti con Paesi terzi.

Articolo 4

Risarcimento per danni e perdite

1.Ciascuna delle due Parti Contraenti concede agli investitori dell'altra Parte Contraente, i cui investimenti abbiano subito danni nel proprio territorio a causa di guerre, di qualsiasi conflitto armato o stato di emergenza, di ribellione o insurrezione, o di altri avvenimenti simili, un trattamento che riporterà la situazione allo stato precedente ripristinando quanto perduto oppure indennizzando i danni in maniera non inferiore in quantità e qualità al trattamento concesso dalla Parte Contraente ai suoi investitori o a quelli di un terzo Paese, scegliendo il trattamento più favorevole.

I pagamenti per gli indennizzi saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo.

Articolo 5

Libero trasferimento di capitale, profitti e proventi

1. Ciascuna delle due Parti Contraenti garantisce - dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali - liberamente e senza indugi, e comunque non oltre dodici mesi , il trasferimento all'estero dei pagamenti in relazione ad un investimento nella stessa valuta del capitale giunto in origine o in altra valuta convertibile:

a. Capitali ed importi aggiuntivi per il mantenimento e l'accrescimento degli investimenti ;

b. i profitti, i dividendi, le royalties, l'assistenza e compensi tecnici , gli interessi ed ogni altro provento derivante dagli investimenti degli investitori di ciascuna Parte Contraente nell'altra Parte Contraente;

c. tutte le somme dovute per la liquidazione parziale o totale di qualsiasi investimento appartenente ad un investitore di una delle due Parti Contraenti nell'altra Parte Contraente;

d. le somme per il rimborso di prestiti connessi all'investimento e dei relativi interessi;

e. proventi e guadagni dei cittadini delle due Parti Contraenti impiegati o autorizzati a lavorare alle attività connesse in un investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente;

f. risarcimento di cui agli art. 4 e 6, nonché ogni pagamento dovuto a titolo di surroga per effetto dell'art.7 del presente Accordo;

2. Il cambio della valuta applicato ai trasferimenti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà calcolato al tasso di cambio ufficiale applicato alla data in cui l'investitore fa richiesta del relativo trasferimento.

3.Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo 1 saranno considerati assolti quando l'investitore avrà espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento.

Articolo 6

Nazionalizzazione ed espropriazione

1. Non si potrà nazionalizzare o espropriare in maniera diretta o indiretta gli investimenti di ciascuna delle due Parti Contraenti o dei loro investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per un motivo d'ordine generale e per ragioni di pubblica utilità e a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria, in conformità a disposizioni e procedure di legge, e contro tempestivo ed effettivo risarcimento.

2. In conformità al presente Accordo non si potranno sottoporre gli investimenti di ciascuna delle due Parti Contraenti o quelli degli investitori delle stesse Parti Contraenti a misure che limitino il diritto di proprietà o possesso, di amministrazione o di usufrutto di detti investimenti sia a titolo definitivo che temporaneo se non entro i limiti

della legislazione in vigore o in base ad apposita sentenza del tribunale competente.

3. Il risarcimento sarà calcolato sull' equo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del decreto di esproprio. Esso sarà calcolato in valuta convertibile al tasso di cambio ufficiale applicabile alla data in cui la nazionalizzazione o espropriazione sia stata annunciata o resa pubblica.

L'equo valore di mercato non dovrà essere influenzato da qualunque modifica del valore causata dalla notorietà della procedura di esproprio precedente alla decisione del provvedimento . Detto valore sarà determinato sulla base di regole ed usi internazionalmente riconosciuti.

La somma da risarcire dovrà includere l'interesse calcolato sulla base degli standard EURIBOR, qualora appropriato, dalla data dell'esproprio fino alla data del pagamento.

4. Il risarcimento sarà considerato effettivo qualora sia stato corrisposto nella stessa valuta in cui l'investitore estero ha effettuato l'investimento, o in qualsiasi altra valuta convertibile a scelta dell'investitore.Il risarcimento sarà considerato tempestivo qualora sia corrisposto senza indebito ritardo ed in ogni caso entro dodici mesi .

5. Se l'esproprio concerne una società mista costituita nel territorio di una delle due Parti Contraenti, l'ammontare del risarcimento da versare all'investitore dell'altra Parte Contraente sarà calcolato sulla base della sua quota in tale società mista e secondo quanto si evincerà dagli atti della sua costituzione.

6. Se non si giungesse ad un accordo tra l'investitore ed la Parte Contraente ospitante l'investimento, si ricorrerà alle procedure di soluzione dei conflitti d'investimento conformemente all'articolo 9 del presente Accordo.

7. Un investitore di una delle due Parti Contraenti, che asserisca che tutto o parte del suo investimento sia stato espropriato, avrà diritto ad un sollecito riesame da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente al fine di determinare se il risarcimento per detto esproprio sia conforme alle leggi ed ai regolamenti della Parte espropriante.

8. Qualora, a seguito dell'esproprio, il bene in oggetto non sia stato utilizzato in tutto o in parte a fini pubblici, il proprietario o i suoi aventi causa avranno diritto a riacquistare il bene a prezzo di mercato.

Articolo 7

Surroga

Qualora una Parte Contraente od una delle sue Istituzioni Pubblica conceda una garanzia contro rischi non-commerciali per un investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente , quest'ultima dovrà riconoscere il trasferimento del diritto di questi investitori alla Parte Contraente o a sua Istituzione garante e la surrogazione non andrà oltre il diritto originario degli investitori. Per il

trasferimento dei pagamenti da effettuarsi alla Parte Contraente in virtù di tale surrogazione, si applicheranno gli articoli 4, 5 e 6 di questo Accordo.

Articolo 8

Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti

1. Le controversie in merito all'interpretazione, applicazione o cessazione del presente Accordo, dovranno essere composte tramite i canali diplomatici.

2. Qualora una controversia non sia stata risolta entro sei mesi dalla data in cui è stata notificata, per iscritto, da una delle Parti Contraenti all'altra Parte Contraente, essa sarà sottoposta, su iniziativa di una delle Parti Contraenti, a un tribunale arbitrale ad hoc come previsto nei paragrafi successivi del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale sarà costituito, per ciascun caso specifico, come segue: ciascuna Parte Contraente dovrà nominare un arbitro ed i due arbitri così nominati dovranno poi d'intesa nominare un cittadino di un Paese terzo che dovrà essere designato dalle due Parti Contraenti quale Presidente del Tribunale Arbitrale. Tutti gli arbitri dovranno essere nominati entro sei mesi dalla data in cui una delle due Parti Contraenti ha notificato all'altra che intende sottoporre la controversia ad arbitrato.

4. Qualora non siano stati rispettati i termini di cui al comma 3 del presente Articolo, le Parti Contraenti potranno, in mancanza di altre intese, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle nomine. Qualora questi sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per altro motivo non gli sia possibile procedere alle nomine, ne verrà fatta richiesta al Vicepresidente. Qualora anche il Vicepresidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non possa procedere alle nomine, sarà il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino delle due Parti Contraenti a procedere alla designazione.

5. Il Tribunale Arbitrale dovrà decidere a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno definitive e vincolanti per le Parti Contraenti.

Per quanto riguarda le sue procedure, il Tribunale Arbitrale applicherà le regole UNCITRAL e, per quanto attiene alla questione oggetto della controversia, applicherà le regole del presente Accordo e quelle del diritto internazionale . La sede dell'Arbitrato sarà L'Aja (Olanda).

Articolo 9

Composizione delle controversie fra investitori

di una Parte Contraente e l'altra Parte Contraente

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra una delle due Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente in materia di

investimenti, comprese quelle concernenti l'ammontare del risarcimento, saranno risolte per quanto è possibile in via amichevole .

2. Qualora l'investitore ed una entità di una delle due Parti Contraenti abbia stipulato un accordo in materia di soluzione di controversie , si applicherà la procedura prevista in detto accordo.

3. Qualora una controversia non possa essere risolta in via amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione , l'investitore potrà, a sua scelta, sottoporre la controversia:

- a) al tribunale competente della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento;
- b) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di investimenti (ICSID) di cui alla Convenzione sulla Composizione delle Controversie in materia di Investimenti fra Stati e Cittadini di altri Stati, stipulata a Washington il 18 marzo 1965, qualora le Parti Contraenti vi abbiano aderito;
- c) ad un Tribunale Arbitrale *ad hoc* in conformità al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospite si impegna pertanto ad accettare il riferimento a dette regole arbitrali.

Una volta scelta una delle precedenti modalità di composizione della controversia, l'investitore non potrà più seguire le altre due.

4. Nessuna Parte Contraente perseguirà tramite canali diplomatici una qualsiasi questione concernente la procedura giudiziale o arbitrale sino a quando le procedure non siano state concluse ed una Parte Contraente

non si sia attenuta o non abbia ottemperato alla decisione presa dall'Autorità Giudiziaria o dal Tribunale Arbitrale.

Articolo 10

Applicazione di altre disposizioni

1.Qualora una questione sia regolata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui sono firmatarie le Parti Contraenti, o da disposizioni generali di diritto internazionale, si applicheranno le disposizioni più favorevoli alle Parti Contraenti ed ai loro investitori.

2. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità alle sue leggi ed ai suoi regolamenti o ad altre disposizioni o specifici contratti o autorizzazioni ed accordi in materia di investimenti, sia più favorevole di quello accordato ai sensi del presente Accordo, si applicherà il trattamento più favorevole.

3. Successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento, qualsiasi modifica delle leggi, dei regolamenti, degli atti o delle misure di politica economica che regolano, direttamente o indirettamente, gli investimenti non sarà applicata retroattivamente.

Articolo 11

Ambito di applicazione del presente Accordo

1. Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dal fatto che le due Parti Contraenti intrattengano o meno relazioni diplomatiche o consolari.

2. Le disposizione del presente Accordo si applicheranno agli investimenti effettuati o che saranno effettuati precedentemente all'entrata in vigore del presente Accordo in conformità con le leggi e i regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 12

Entrata in vigore e durata

1. Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica conformemente alle procedure vigenti nelle due Parti Contraenti.

2. Il presente accordo resterà in vigore per dieci anni, e potrà essere automaticamente prorogato per un analogo periodo a meno che una delle due Parti Contraenti non denunci dandone preavviso scritto all'altra Parte Contraente, un anno prima della scadenza, la sua volontà di porvi fine o di modificarne le disposizioni. Alla scadenza del periodo iniziale

di 10 anni, il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento da una delle due Parti Contraenti con preavviso di dodici mesi.

3. Le disposizioni del presente Accordo rimarranno in vigore – anche in caso di modifica o cessazione dello stesso conformemente al paragrafo precedente - per gli investimenti, in corso e rientranti nell'ambito di applicazione del presente Accordo, in conformità alle sue disposizioni, per un periodo di altri cinque anni dalla data di cessazione dell'Accordo .
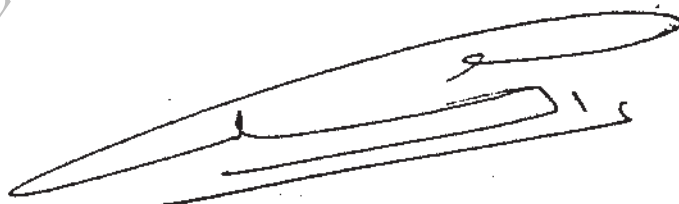
FATTO a Roma il 13 dicembre 2000 , in due originali, nelle lingue italiana, araba tutti i testi facenti egualmente fede.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

Lamberto Dini
Ministro degli Affari Esteri

PER LA GRANDE JAMAHIRIYA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA

Abdurrahman Mohamed Shalgam
Segretario del Comitato Popolare Generale per il Collegamento Estero e la Cooperazione Internazionale

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1924):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 15 gennaio 2003.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 5 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 17 e 18 giugno 2003.

Relazione scritta annunciata il 25 giugno 2003 (atto n. 1924/A - relatore sen. PROVERA).

Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 4212):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 luglio 2003 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e IX.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 16 e 30 settembre 2003.

Esaminato in aula il 13 ottobre 2003 e approvato il 16 ottobre 2003.

03G0347

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2003.

Nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Morro Reatino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 53. comma 1, e dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Morro Reatino (Rieti) è stato sciolto per decesso del sindaco;

Visto che in tale fattispecie, ai sensi della normativa vigente, il consiglio comunale rimane in carica sino all'elezione dei nuovi organi;

Considerato che, a causa delle sopravvenute dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti ai protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi e che, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, occorre nominare un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente;

Considerato, pertanto, che si rende necessario, ad integrazione di quanto disposto con il predetto decreto del 9 maggio 2003, nominare il commissario straordinario;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Maria Tania Pescara di Diana, è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Morro Reatino (Rieti) fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 novembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica, datato 9 maggio 2003, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Morro Reatino (Rieti), ai sensi dell'art. 53, comma 1, e dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a causa del decesso del sindaco.

In tale fattispecie, in base alla normativa vigente, il consiglio rimane in carica sino all'elezione dei nuovi organi.

Successivamente, sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 8 ottobre 2003, hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, determinando l'impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi.

La situazione costituisce un grave pregiudizio per l'ente, in quanto le dimissioni della metà più uno dei consiglieri ostano all'applicazione del disposto di cui al surrichiamato art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima compatibile con il mantenimento in vita della rappresentanza elettiva.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla nomina di un commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi dell'ente.

Nelle more, il prefetto di Rieti, con provvedimento n. 137/2003 elettorale del 10 ottobre 2003, ha nominato un commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'ente con i poteri di sindaco, giunta e consiglio.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede, ad integrazione di quanto disposto con il predetto decreto del 9 maggio 2003, alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune di Morro Reatino (Rieti) nella persona della dott.ssa Maria Tania Pescara di Diana.

Roma, 3 novembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A12451

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Montano Lucino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Montano Lucino (Como) ed il sindaco nella persona del sig. Ermanno Capatti;

Considerato che, in data 26 settembre 2003, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montano Lucino (Como) è sciolto.

Art. 2

Il dott. Giuseppe Castelnuovo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 novembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montano Lucino (Como) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Ermanno Capatti.

Il citato amministratore, in data 26 settembre 2003, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Como ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2478/03/1º Settore EE.LL. del 17 ottobre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montano Lucino (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Castelnuovo.

Roma, 3 novembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A12452

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Rocca de' Giorgi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Rocca de' Giorgi (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rocca de' Giorgi (Pavia), è sciolto.

Art. 2

La dott.ssa Maria Laura Bianchi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 novembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rocca de' Giorgi (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 26 settembre 2003, da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pavia ha proposto lo scioglimnento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1/20030030354 Gab. del 29 settembre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rocca de' Giorgi (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Laura Bianchi.

Roma, 3 novembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A12453

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Sorgà e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sorgà (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il nominale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per dar luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sorgà (Verona), è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Piergiuseppe Canero è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 novembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sorgà (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 7 ottobre 2003, da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Verona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 7656/03 Area II del 7 ottobre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sorgà (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Piergiuseppe Canero.

Roma, 3 novembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A12454

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 ottobre 2003.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rubrocillina forte veterinaria».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO XI DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto dirigenziale 19 giugno 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 21 luglio 2003 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso veterinario a base di benzipenicellina benzatinica tra cui il medicinale veterinario «Rubrocillina forte veterinaria» di proprietà della ditta Gellini International S.r.l. nelle confezioni flacone da 40 e 100 ml A.I.C. n. 100071012-100071024 destinato alle specie bovini, equini, suini, ovini, conigli, cani e gatti;

Vista la domanda con la quale la ditta Gellini International S.r.l. ha chiesto di essere autorizzata a destinare il prodotto alle sole specie cani e gatti superando in tal senso le motivazioni alla base della sospensione in quanto la somministrazione non viene destinata ad animali produttori di alimenti destinati al consumo umano;

Ritenuto pertanto di accogliere la suddetta domanda alle condizioni elencate nella parte dispositiva del presente decreto autorizzando nuove confezioni da 40 - 100 ml destinate a cani e gatti;

Ritenuto altresì di attribuire nuovi numeri di autorizzazione all'immissione in commercio alle confezioni suddette;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni esplicate nelle premesse è revocata la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario RUBROCILLINA FORTE VETERINARIA sospensione iniettabile destinato ora alle sole specie cani e gatti alle condizioni di seguito specificate:

titolare A.I.C.: Gellini International S.r.l., via Nettunense km. 20,300, Aprilia (Latina);

produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina) via Nettunense km 20,300;

confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 40 ml - A.I.C. n. 100071036;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100071048;

composizione: 100 ml di prodotto contengono: benzilpenicellina benzatinica 25.000.000 UI, streptomicina solfato 10 g;

eccipienti: polietileglicole 4000 - 5 g, alcool benzilico 1 g, metile p-idrossibenzoato 0,18 g, propile p-idrossibenzoato 0,02 g, sodio cloruro 0,9 g, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 100 ml;

specie di destinazione: cani e gatti;

indicazioni terapeutiche: la rubrocillinaa forte veterinaria trova impiego in tutte le infezioni dei cani e dei gatti, sostenute da batteri sensibili alla penicillina e alla streptomicina, sia nelle forme acute che sub acute. L'impiego della preparazione è particolarmente consigliabile nelle polmoniti e broncopolmoniti, nelle enteriti sostentute da E.coli e da salmonella, nelle metriti da ritenzioni di placenta negli ascessi, nelle piodermiti.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Art. 2.

Le condizioni delle specialità medicinale per uso veterinario «Rubrocillina forte veterinaria» dovranno essere posti in commercio con stampati conformi ai testi allegati al presente decreto e i lotti già prodotti con i numeri di A.I.C. in precedenza ottenuti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Art. 3.

Il presente decreto annulla e sostituisce il provvedimento n. 166 del 21 luglio 2003 inviato alla ditta interessata.

Art. 4.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà notificato alla ditta interessata.

Roma, 27 ottobre 2003

Il direttore: FERRI

03A12490

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 ottobre 2003.

Proroga e concessione del trattamento di mobilità ai sensi dell'art. 41, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore di ex lavoratori dei consorzi agrari. (Decreto n. 32944).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, della sopra richiamata legge n. 223 del 1991;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il «Nuovo ordinamento dei consorzi agrari», ed in particolare, l'art. 5, comma 6, che definisce specifiche procedure di ricollocazione dei lavoratori dipendenti dagli stessi consorzi — in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità — presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura;

Visto l'art. 130, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, nel prorogare fino al 31 dicembre 2001 i trattamenti di sussidio al reddito in favore dei lavoratori di cui al precedente capoverso, ha stabilito che i criteri e le modalità della suddetta proroga fossero individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 31009 in data 7 maggio 2002, con il quale è stata data attuazione a quanto disposto dal sopra richiamato art. 130, comma 2,

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del sopra indicato provvedimento, che ha prorogato, fino al 31 dicembre 2001, l'indennità di mobilità in favore degli ex dipendenti dei Consorzi agrari, che abbiano già goduto del suddetto trattamento per il periodo massimo loro spettante ai sensi del già richiamato art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991, al fine di agevolare le citate procedure per la loro ricollocazione;

Vista la nota in data 3 ottobre 2002 — confermata con successiva nota del 5 giugno 2003 — nella quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., ha comunicato che, sulla base delle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 31009 del 7 maggio 2002, sono state presentate domande di proroga dell'indennità di mobilità fino al 31 dicembre 2001, da settanta lavoratori interessati;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che — nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi — prevede, tra l'altro, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2003 ed anche in deroga alla disciplina vigente in materia, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2003;

Considerato che, in data 30 giugno 2003, è intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, specifico accordo, con il quale — allo scopo di agevolare il completamento dei programmi di reimpiego degli ex dipendenti dei consorzi agrari e riscontrandosi sussistenti le condizioni previste dal sopra citato art. 41, comma 1, della legge n. 289 del 2002 — è stata concordata, in favore dei suddetti ex dipendenti, la concessione del trattamento di mobilità, senza soluzione di continuità rispetto al termine di scadenza di tale trattamento, essendo emerso, nel corso della riunione, che taluni enti locali hanno dato disponibilità ad iniziative di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, e che sono già state attuate ricollocazioni in esito alle direttive della Presidenza del Consiglio ed altre sono in corso di perfezionamento;

Ritenuto, pertanto, di poter prorogare fino al 31 dicembre 2003, il trattamento di mobilità in favore degli ex dipendenti dei consorzi agrari, che abbiano già fruito di tale indennità ai sensi dell'art. 130, comma 2, della legge n. 388 del 2000, nonché di poter concedere, anche senza soluzione di continuità e sempre fino al 31 dicembre 2003, la prosecuzione del trattamento di mobilità in favore degli altri ex dipendenti dei suddetti consorzi, per i quali il trattamento di mobilità sia terminato, essendo scaduta la durata prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 223 del 1991;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, la proroga del trattamento di mobilità in favore di settanta ex dipendenti dei Consorzi agrari, già beneficiari della proroga di cui all'art. 130, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con i criteri e le modalità del decreto ministeriale n. 31009 del 7 maggio 2002.

Art. 2.

La misura del trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 20%.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2003, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2003, in favore di centosettantatre ex dipendenti dei consorzi agrari, in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 28 ottobre 1999, n. 410.

Art. 4.

La concessione del trattamento di mobilità, autorizzata con l'art. 3, decorre, per ciascuno degli ex dipendenti interessati, dalla data di scadenza del trattamento di mobilità, secondo la durata prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 5.

La proroga e la concessione del trattamento di mobilità, rispettivamente disposte con gli articoli 1 e 3, sono autorizzate nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed il conseguente onere complessivo, pari a € 5.040.560, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 6.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 5, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 88

03A12437

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 12 novembre 2003.

Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Formazione delle graduatorie dei progetti presentati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto ministeriale 3 luglio 2003, dalle regioni e province autonome.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO
E LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, di seguito denominato Ministero;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 148,

comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

Visto, altresì, l'art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo siano riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 17385 del 20 febbraio 2003 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha provveduto a riassegnare le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo al fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori, per un importo complessivo di € 29.290.853;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 26 maggio 2003, di seguito denominato decreto 26 maggio 2003, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2003, registro n. 3, foglio n. 331, che, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ha individuato le iniziative di cui all'art. 148, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, raggruppandole secondo tre linee di intervento;

Considerato che alla linea di intervento 2, come individuata dal decreto del Ministro delle attività produttive del 26 maggio 2003, sono stati assegnati € 24.000.000;

Visto l'art. 3 del decreto 26 maggio 2003, che attribuisce al direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori il compito di assegnare, con propri decreti, all'interno di ogni linea di intervento e nel limite del relativo importo totale previsto, le risorse a ciascuna delle attività indicate, fissando criteri, termini e modalità di utilizzo delle risorse stesse;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2003, di seguito denominato decreto 3 luglio 2003, recante disposizioni per il cofinanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che assegna le risorse disponibili alle tre tipologie di progetti previste:

a) euro 10.000.000,00 ai progetti di rilevanza nazionale proposti dalle associazioni di consumatori presenti nel CNCU;

b) euro 3.800.000,00 ai progetti di rilevanza regionale proposti dalle altre associazioni di consumatori presenti sul territorio;

c) euro 10.000.000,00 ai progetti proposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per il completamento di iniziative già avviate a favore dei consumatori;

Vista la circolare 31 luglio 2003, di seguito denominata circolare, recante «Chiarimenti in merito alla presentazione dei progetti da cofinanziare ai sensi dei decreti ministeriali 26 maggio 2003 e 3 luglio 2003»;

Viste, in particolare, le disposizioni del decreto ministeriale 3 luglio 2003, che regolano termini e modalità per la presentazione delle domande (art. 8), l'istruttoria dei progetti (art. 9), l'attribuzione dei punteggi (art. 10), la formazione delle graduatorie e l'emanazione dei decreti di concessione (art. 11);

Viste le domande di cofinanziamento presentate;

Preso atto delle risultanze della istruttoria effettuata dai competenti uffici di questa Direzione generale;

Considerato che occorre procedere alla formazione, con separati provvedimenti, di distinte graduatorie per ognuna delle tre tipologie di progetti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto 3 luglio 2003, con l'indicazione dei soggetti beneficiari, del titolo del progetto ritenuto idoneo, del punteggio e del cofinanziamento concedibile in base alle spese riconosciute ammissibili;

Decreta:

Art. 1.

Formazione della graduatoria dei progetti proposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ritenuti idonei

1. La graduatoria dei progetti proposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per il completamento delle iniziative già avviate a favore dei consumatori, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto 3 luglio 2003, è così formata:

Posizione	Soggetto proponente	Titolo progetto	Punteggio attribuito	Importo cofinanziamento
1	Regione Siciliana	Il gusto di mangiare sicuro	72,995	€ 304.500
2	Regione Veneto	Piano triennale per la sicurezza alimentare - Informazione ed educazione del cittadino: alimentazione e sicurezza scegliere in salute	57,085	€ 500.000
3	Regione Campania	Attivazione sportello del consumatore utente	53,189	€ 500.000
4	Regione Sardegna	Azioni a tutela dell'effettiva informazione sui diritti dei consumatori e della loro concreta tutela	49,319	€ 500.000
5	Regione Piemonte	Educazione al consumo	46,145	€ 500.000
6	Regione Marche	Sportelli di informazione e di assistenza al consumatore	45,077	€ 290.793
7	Provincia Autonoma di Bolzano	Infodiritti	44,797	€ 273.392
8	Regione Friuli Venezia Giulia	"in primo piano: il consumatore"	42,854	€ 210.000
9	Regione Molise	Sviluppo di una rete di servizi integrati per l'informazione, l'orientamento e l'assistenza ai consumatori per l'esercizio dei diritti sanciti dalla legge 281/98.	37.647	€ 129.360
10	Regione Piemonte	Informazione al consumo	35,738	€ 500.000
11	Regione Toscana	Rete di punti di assistenza al cittadino "pronto consumatore"	29,062	€ 500.000
12	Regione Liguria	Sportelli in rete	26,337	€ 497.000
13	Regione Veneto	Sportello del consumatore	25,555	€ 500.000

Posizione	Soggetto proponente	Titolo progetto	Punteggio attribuito	Importo cofinanziamento
14	Regione dell'Umbria	Sportello del consumatore - assistenza e consulenza ai consumatori ed agli utenti	24,793	€ 301.265
15	Regione Lazio	La finestra del consumatore	23,084	€ 319.053
16	Regione dell'Umbria	Osservatorio prezzi - monitoraggio dei prezzi e misura dell'inflazione in Umbria per il miglioramento della condizione informativa dei consumatori	20,011	€ 284.536
17	Regione Puglia	Costituzione dell'istituto pugliese per la tutela del consumatore	19,725	€ 499.800
18	Regione Lombardia	Qualità ed efficienza nei servizi pubblici lombardi	19,375	€ 484.916
19	Regione Emilia Romagna	Per un consumo sicuro e consapevole: azioni integrate a largo raggio finalizzate ad una campagna sulla sicurezza nel consumo, formazione-informazione sui diritti, strumenti di tutela e difesa dei consumatori	18,446	€ 446.518
20	Regione Lombardia	Osservatorio lombardo prezzi e credito al consumo	16,456	€ 442.000
21	Regione Lombardia	Cultura della sicurezza stradale	13,649	€ 497.080
22	Regione Toscana	I servizi pubblici locali alla prova degli utenti: osservatorio della qualità	13,606	€ 475.000
23	Regione Liguria	Mangiar sano	13,338	€ 224.000
24	Regione Puglia	Consumo Consapevole	11,930	€ 246.960
25	Regione Lombardia	Consumo consapevole e responsabile	11,150	€ 405.840
26	Regione Toscana	Sviluppo e qualificazione dei servizi a favore dei consumatori	8,761	€ 207.000
27	Regione Lazio	Progetto di informazione e consulenza agli utenti del SSN e di monitoraggio per una migliore qualità dei servizi sanitari pubblici e privati della regione Lazio.	7,384	€ 497.000

Posizione	Soggetto proponente	Titolo progetto	Punteggio attribuito	Importo cofinanziamento
27	Regione Lazio	Centri di assistenza, documentazione, consulenza, informazione dei consumatori per l'esercizio dei diritti sanciti all'art. 1 della legge n.281 del 1998.	7,384	€ 497.000
27	Regione Lazio	P.I.C. Consumatori - Prevenzione Informazione e Consulenza	7,384	€ 497.000
30	Regione Lombardia	Comunicare per una maggiore tutela	6,969	€ 364.975
31	Regione Emilia Romagna	"LA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE PER I DIRITTI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI"	5,288	€ 203.035
32	Regione Emilia Romagna	Mense collettive: studio e analisi della qualità dei prodotti alimentari e attivazione di servizi per l'assistenza di tipo amministrativo e l'accesso alle informazioni in materia di produzioni e consumi	4,460	€ 350.000
33	Regione Puglia	Costituzione dell'osservatorio regionale dei prezzi e delle tariffe	4,118	€ 241.500
34	Regione Emilia Romagna	"ConsumER-Portale dei Consumatori"	3,270	€ 231.700
35	Regione Lazio	Informa-diritti	3,191	€ 375.428
36	Regione Puglia	Sportello del Consumatore con infrastrutturazione fisica e telematica	2,960	€ 241.500
37	Regione Lombardia	Associazionismo qualificato	2,427	€ 161.000
38	Regione Toscana	Etichettatura e pubblicità: il corretto acquisto dei prodotti alimentari	2,427	€ 184.160
39	Regione Emilia Romagna	Interazione tra i diversi sistemi di distribuzione ed effetto sui beni di largo e generale consumo	1,018	€ 406.000
40	Regione Toscana	Osservatorio regionale su prezzi e tariffe	0,836	€ 227.500

Posizione	Soggetto proponente	Titolo progetto	Punteggio attribuito	Importo cofinanziamento
41	Regione Lazio	Educazione al consumo	0,656	€ 119.749
42	Regione Toscana	Progetto integrato e-government	0,493	€ 209.790
43	Regione Emilia Romagna	"Completamento del sito WEB "Sapori e Valori" rivolto al consumatore per l'informazione sui prodotti agroalimentari tipici e di qualità certificata dell'Emilia Romagna agroalimentari	0,390	€ 70.000

Art. 2.

Criteri per l'assegnazione dei fondi ai progetti cofinanziati

1. Il cofinanziamento viene concesso ai soggetti proponenti utilmente collocati nella graduatoria fino all'esaurimento dei fondi.

2. Qualora, per insufficienza dei fondi disponibili, anche a seguito dell'eventuale applicazione di quanto disposto al comma 2 dell'art. 2 del decreto 3 luglio 2003, un progetto non risulti completamente cofinanziato nella misura richiesta, a quest'ultimo verrà concesso il cofinanziamento nei limiti delle risorse residue, tenendo conto di quanto previsto al punto 7 della circolare nel caso in cui l'eventuale cofinaziamento parziale, per insufficienza delle risorse, interessi più di un progetto avente lo stesso punteggio.

3. Il soggetto proponente, qualora accetti il cofinanziamento nella misura ridotta, presenta una specifica dichiarazione di impegno a realizzare il progetto nella sua interezza così come ammesso, ovvero una dichiarazione di rinuncia al cofinanziamento.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 12 novembre 2003

Il direttore generale: PRIMICERIO

03A12547

DECRETO 12 novembre 2003.

Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Formazione delle graduatorie dei progetti presentati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto ministeriale 3 luglio 2003, dalle associazioni dei consumatori presenti al CNCU.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO
E LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, di seguito denominato Ministero;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 148, comma 1 il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

Visto, altresì, l'art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo siano riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 17385 del 20 febbraio 2003 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha provveduto a riassegnare le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori, per un importo complessivo di € 29.290.853;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 26 maggio 2003, di seguito denominato decreto 26 maggio 2003, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2003, registro n. 3, foglio n. 331, che, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ha individuato le iniziative di cui all'art. 148, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, raggruppandole secondo tre linee di intervento;

Considerato che alla linea di intervento 2, come individuata dal decreto del Ministro delle attività produttive del 26 maggio 2003, sono stati assegnati € 24.000.000;

Visto l'art. 3 del decreto 26 maggio 2003, che attribuisce al direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori il compito di assegnare, con propri decreti, all'interno di ogni linea di intervento e nel limite del relativo importo totale previsto, le risorse a ciascuna delle attività indicate, fissando criteri, termini e modalità di utilizzo delle risorse stesse;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2003, di seguito denominato decreto 3 luglio 2003, recante disposizioni per il cofinanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che assegna le risorse disponibili alle tre tipologie di progetti previste:

a) euro 10.000.000,00 ai progetti di rilevanza nazionale proposti dalle associazioni di consumatori presenti nel CNCU;

b) euro 3.800.000,00 ai progetti di rilevanza regionale proposti dalle altre associazioni di consumatori presenti sul territorio;

c) euro 10.000.000,00 ai progetti proposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per il completamento di iniziative già avviate a favore dei consumatori;

Vista la circolare 31 luglio 2003, di seguito denominata circolare, recante «Chiarimenti in merito alla presentazione dei progetti da cofinanziare ai sensi dei decreti ministeriali 26 maggio 2003 e 3 luglio 2003»;

Viste, in particolare, le disposizioni del decreto ministeriale 3 luglio 2003, che regolano termini e modalità per la presentazione delle domande (art. 8), l'istruttoria dei progetti (art. 9), l'attribuzione dei punteggi (art. 10), la formazione delle graduatorie e l'emanazione dei decreti di concessione (art. 11);

Viste le domande di cofinanziamento presentate;

Preso atto delle risultanze della istruttoria effettuata dai competenti uffici di questa direzione generale;

Considerato che occorre procedere alla formazione, con separati provvedimenti, di distinte graduatorie per ognuna delle tre tipologie di progetti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto 3 luglio 2003, con l'indicazione dei soggetti beneficiari, del titolo del progetto ritenuto idoneo, del punteggio e del cofinanziamento concedibile in base alle spese riconosciute ammissibili;

Decreta:

Art. 1.

Formazione delle graduatorie dei progetti di rilevanza nazionale ritenuti idonei

1. La graduatoria dei progetti di rilevanza nazionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto 3 luglio 2003 è così formata:

Posizione	Associazione	Titolo progetto	Punteggio attribuito	Importo cofinanziamento
1	ADUSBEF Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari e Finanziari	"Servizi bancari e finanziari: conoscerli bene per usarli meglio"	43,461	€ 500.000,00
2	Movimento Consumatori	Questione di etichetta	43,150	€ 500.000,00
3	Cittadinanza Attiva	Consumatori per la qualità dei servizi	41,693	€ 500.000,00
4	Movimento Difesa del Cittadino - ONLUS	Help Consumatori	38,090	€ 500.000,00
5	Adiconsum	Consumi e Diritti	38,011	€ 500.000,00
6	ADOC Associazione Difesa Orientamento Consumatori	DICO	35,519	€ 499.999,00
7	Centro Tutela Consumatori Utenti Onlus-Verbraucherzentrale Sudtirol	Sportello assicurazioni e previdenza	33,317	€ 256.627,00
8	ADOC Associazione Difesa Orientamento Consumatori	OPTA	32,704	€ 499.999,99
9	Federconsumatori Federazione Nazionale di Consumatori e Utenti	Progetto "Comunicazione Sociale e Formazione su contraffazione e pirateria"	28,009	€ 498.400,00

Posizione	Associazione	Titolo progetto	Punteggio attribuito	Importo cofinanziamento
10	Codacons	Dal fatto al diritto - centro studi giuridici e sportello di consulenza legale	27,165	€ 499.820,00
11	Movimento Consumatori	SOS Salute	27,081	€ 500.000,00
12	Codacons	Osservatorio della pubblicità alimentare "copalcons" e monitoraggio della qualità dei servizi	27,046	€ 499.525,00
13	Altroconsumo - Associazione indipendente di consumatori	Servizio di informazione personalizzata per la individuazione del fornitore e del servizio più conveniente per il consumatore sulla base del suo profilo di utenza e livello di consumo	25,689	€ 483.202,00
14	Federconsumatori Federazione Nazionale di Consumatori e Utenti	Sos sportello "Progetto di attività per la tutela dei consumatori e utenti"	25,535	€ 497.840,00
15	Confconsumatori	Un paniere di qualità	25,455	€ 485.124,00
16	Unione Nazionale Consumatori	Capire le etichette	24,281	€ 499.901,08
17	ACU - Associazione Consumatori Utenti - Onlus	"Mangiare fuori casa -Obiettivo ristorazione: tariffe, prezzi, qualità.Miglioramento della condizione informativa dei consumatori sui prezzi di beni e servizi rapportati a standard di qualità predefiniti nel settore della ristorazione"	22,748	€ 500.000,00
18	Lega Consumatori	Per la sicurezza dei beni e dei servizi, per la qualità dei servizi. per la etichettatura e pubblicità, per RC - AUTO, per gli strumenti normativi dei diritti dei consumatori.	21,853	€ 500.000,00

Posizione	Associazione	Titolo progetto	Punteggio attribuito	Importo cofinanziamento
19	Altroconsumo - Associazione indipendente di consumatori	Servizio di informazione personalizzata per l'individuazione della tariffa RCA più conveniente per il consumatore sulla base del proprio profilo personale e consulenza giuridica dalla fase precontrattuale alle eventuali controversie	21,477	€ 497.372,00
20	ACU - Associazione Consumatori Utenti - Onlus	Palestre sicure - la sicurezza dei servizi negli impianti utilizzati per attività sportive e motorio - ricreative	20,176	€ 500.000,00
21	Movimento Difesa del Cittadino - ONLUS	Salute & Gusto	19,127	€ 500.000,00
22	Cittadinanza Attiva	Rilevazione civica e proposte sui prezzi e le tariffe dei servizi di pubblica utilità	18,165	€ 353.131,00
23	Adiconsum	L'importanza delle etichette e della pubblicità e la conformità dei beni	14,063	€ 345.000,00
24	Centro Tutela Consumatori Utenti Onlus-Verbraucherzentrale Sudtirol	Dentro l'etichetta	10,267	€ 120.267,00
25	Centro Tutela Consumatori Utenti Onlus-Verbraucherzentrale Sudtirol	Sportello Casa e Finanze	9,434	€ 266.147,00
26	ACU - Associazione Consumatori Utenti - Onlus	"Le merci parlano: ascoltiamole!"	8,830	€ 480.000,00
27	Lega Consumatori	Informazione su prezzi e tariffe: miglioramento della condizione informativa dei consumatori sui prezzi dei beni e dei servizi di largo e generale consumo.	8,213	€ 500.000,00

Posizione	Associazione	Titolo progetto	Punteggio attribuito	Importo cofinanziamento
28	Confconsumatori	Informazione e consapevolezza nelle scelte delle donne	8,127	€ 489.720,00
29	Confconsumatori	Qualità dei servizi a rete	7,148	€ 431.956,00
30	ACU - Associazione Consumatori Utenti - Onlus	"LA STRADA DEI DIRITTI: conoscenza, informazione, assistenza e consulenza sui diritti dei consumatori e degli utenti in Italia"	6,076	€ 365.000,00
31	Adiconsum	Monitoraggio degli standard di qualità degli impianti e del servizio elettrico e del gas, azioni di informazione ai consumatori anche in relazione al risparmio energetico e allo sviluppo delle fonti rinnovabili	5,168	€ 152.180,00
32	Unione Nazionale Consumatori	Con la normazione sicurezza domestica e società	4,078	€ 471.398,34
33	Cittadinanza Attiva	Impegno civico e sicurezza	2,898	€ 150.000,00
34	Federconsumatori Federazione Nazionale di Consumatori e Utenti	Infopoint servizi: tariffe e qualità a confronto nei servizi di pubblica utilità	2,465	€ 115.507,00
35	Altroconsumo - Associazione indipendente di consumatori	Sicurezza in casa	1,898	€ 416.204,00
36	Confconsumatori	INTERNET - MINORI	1,617	€ 372.736,00
37	ADOC Associazione Difesa Orientamento Consumatori	ETIC	0,582	€ 499.999,99
38	Altroconsumo - Associazione indipendente di consumatori	Etichette chiare per i consumatori attenti	0,502	€ 282.051,00

Art. 2.

Criteri per l'assegnazione dei fondi ai progetti cofinanziati

1. Il cofinanziamento viene concesso ai soggetti proponenti utilmente collocati nella graduatoria fino all'esaurimento dei fondi.

2. Qualora, per insufficienza dei fondi disponibili, anche a seguito dell'eventuale applicazione di quanto disposto al comma 2 dell'art. 2 del decreto 3 luglio 2003, un progetto non risulti completamente cofinanziato nella misura richiesta, a quest'ultimo verrà concesso il cofinanziamento nei limiti delle risorse residue, tenendo conto di quanto previsto al punto 7 della circolare nel caso in cui l'eventuale cofinaziamento parziale, per insufficienza delle risorse, interessi più di un progetto avente lo stesso punteggio.

3. Il soggetto proponente, qualora accetti il cofinanziamento nella misura ridotta, presenta una specifica dichiarazione di impegno a realizzare il progetto nella sua interezza così come ammesso, ovvero una dichiarazione di rinuncia al cofinanziamento.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 12 novembre 2003

Il direttore generale: PRIMICERIO

03A12548

DECRETO 12 novembre 2003.

Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Formazione delle graduatorie dei progetti presentati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto ministeriale 3 luglio 2003, dalle associazioni di consumatori presenti sul territorio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO
E LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, di seguito denominato Ministero;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 148, comma 1 il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

Visto, altresì, l'art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo siano riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 17385 del 20 febbraio 2003 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha provveduto a riassegnare le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori, per un importo complessivo di € 29.290.853;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 26 maggio 2003, di seguito denominato decreto 26 maggio 2003, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2003, registro n. 3, foglio n. 331, che, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ha individuato le iniziative di cui all'art. 148, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, raggruppandole secondo tre linee di intervento;

Considerato che alla linea di intervento 2, come individuata dal decreto del Ministro delle attività produttive del 26 maggio 2003, sono stati assegnati € 24.000.000;

Visto l'art. 3 del decreto 26 maggio 2003, che attribuisce al direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori il compito di assegnare, con propri decreti, all'interno di ogni linea di intervento e nel limite del relativo importo totale previsto, le risorse a ciascuna delle attività indicate, fissando criteri, termini e modalità di utilizzo delle risorse stesse;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2003, di seguito denominato decreto 3 luglio 2003, recante disposizioni per il cofinanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che assegna le risorse disponibili alle tre tipologie di progetti previste:

a) euro 10.000.000,00 ai progetti di rilevanza nazionale proposti dalle associazioni di consumatori presenti nel CNCU;

b) euro 3.800.000,00 ai progetti di rilevanza regionale proposti dalle altre associazioni di consumatori presenti sul territorio;

c) euro 10.000.000,00 ai progetti proposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per il completamento di iniziative già avviate a favore dei consumatori;

Vista la circolare 31 luglio 2003, di seguito denominata circolare, recante «Chiarimenti in merito alla presentazione dei progetti da cofinanziare ai sensi dei decreti ministeriali 26 maggio 2003 e 3 luglio 2003»;

Viste, in particolare, le disposizioni del decreto ministeriale 3 luglio 2003, che regolano termini e modalità per la presentazione delle domande (art. 8), l'istruttoria dei progetti (art. 9), l'attribuzione dei punteggi (art. 10), la formazione delle graduatorie e l'emanazione dei decreti di concessione (art. 11);

Viste le domande di cofinanziamento presentate;

Preso atto delle risultanze della istruttoria effettuata dai competenti uffici di questa direzione generale;

Considerato che occorre procedere alla formazione, con separati provvedimenti, di distinte graduatorie per ognuna delle tre tipologie di progetti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto 3 luglio 2003, con l'indicazione dei soggetti beneficiari, del titolo del progetto ritenuto idoneo, del punteggio e del cofinanziamento concedibile in base alle spese riconosciute ammissibili;

Decreta:

Art. 1.

Formazione delle graduatorie dei progetti di rilevanza regionale ritenuti idonei

1. La graduatoria dei progetti di rilevanza regionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto 3 luglio 2003 è così formata:

Posizione	Soggetti proponenti	Titolo progetto	Punteggio attribuito	Importo cofinanziamento
1	ASSOUTENTI Liguria	PROGETTO INFORMA	97,982	€ 150.000
2	GOLD AGE	Anziani vitali al passo con i tempi	92,816	€ 150.000
3	A.DI.CO.	Osservatorio regionale sulle carte dei servizi	87,922	€ 148.000
4	LUCE - L'Unione Consumatori Europei	Consumatori informati per un consumo consapevole	83,909	€ 140.000
5	AUT Associazione Utenti del telefono	Assistenza utenti delle telecomunicazioni multimediali	70,393	€ 104.754
6	Unione Consumatori Polidream	"IL CONSUMAttORE IN PUGLIA"	68,042	€ 149.800
7	CONSUMATORI ASSOCIATI	"CONSUMATORI CONSAPEVOLI"	56,490	€ 140.000
8	Associazione dei Consumatori Utenti Bancari Finanziari	UBF, SALVAUTENTI	55,387	€ 140.457
9	CO.DI.CI	"Azioni per l'informazione ed il sostegno ai consumatori per un corretto uso del denaro"	49,186	€ 147.000
10	Organizzazione per la tutela dei consumatori del Friuli Venezia Giulia	T&S tutela e servizio	47,350	€ 81.855
11	ASSOCONSUMATORI	Strade sicure in Calabria	43,654	€ 150.000
12	FOCUS - Federazione Organizzazioni Consumatori Utenti e Sociali	Sicurezza e Advocacy	35,928	€ 149.994

Posizione	Soggetti proponenti	Titolo progetto	Punteggio attribuito	Importo cofinanziamento
13	FOCUS - Federazione Organizzazioni Consumatori Utenti e Sociali	Centri di orientamento e tutela di utenti e consumatori della Calabria	35,510	€ 149.992
14	La casa del consumatore	Avvocati di strada - la tutela dei consumatori scende in piazza	35,435	€ 148.200
15	ARCO Associazione per la difesa dei consumatori e degli utenti Sede territoriale "Sicilia"	Osservatorio "Acqua chiara" sulla qualità dell'acqua del rubinetto percepita da consumatori delle province di Agrigento, Trapani e Siracusa	30,218	€ 104.411
16	CO.DI.CI	"Il risparmio gestito e la previdenza complementare: analisi e monitoraggio della situazione italiana	29,637	€ 149.030
17	Assoutenti-Onlus	Azioni mirate al miglioramento del servizio di trasporto pubblico in Lombardia alla luce delle migliori esperienze europee	25,340	€ 95.788
18	ARCO Abruzzo	Osservatorio informatico sulla qualità, prezzi, sicurezza e servizi al consumatore	24,880	€ 104.066
19	La casa del consumatore	Servizi di informazione, orientamento, formazione e monitoraggi in materia di prestazioni di tintolavanderia, ecc.	23,220	€ 147.322
20	FOCUS - Federazione Organizzazioni Consumatori Utenti e Sociali	Azioni a tutela dei consumatori in Abruzzo su etichette e pubblicità	22,927	€ 147.832
21	Assoutenti-Onlus	Analisi delle tariffe applicate dai consorzi di bonifica: informazioni e tutela dei diritti degli utenti	22,280	€ 63.700
22	ARCO Associazione per la difesa dei consumatori e degli utenti Sede territoriale "Sicilia"	Osservatorio RC Auto nel territorio siciliano	21,291	€ 103.027
23	Unione Consumatori Polidream	"RC Auto equa e sicura in Puglia"	16,160	€ 149.800

Posizione	Soggetti proponenti	Titolo progetto	Punteggio attribuito	Importo cofinanziamento
24	ARCO Abruzzo	Osservatorio sui mutui fondiari, edilizi e sui prestiti chirografari degli istituti di credito in Abruzzo.	13,151	€ 74.290
25	ARCO Abruzzo	Osservatorio su RC-Auto	12,166	€ 103.027
26	ARCO Abruzzo	Osservatorio Acquachiara sulla qualità dell'acqua del rubinetto percepita dai consumatori.	12,081	€ 104.411
27	ARCO Associazione per la difesa dei consumatori e degli utenti Sede territoriale "Sicilia"	Osservatorio informatico sulla qualità, prezzi, sicurezza e servizi forniti ai consumatori, relativi ad un paniere di prodotti alimentari ed extralimentari di largo consumo, riscontrato nei maggiori punti vendita delle province di Agrigento e Palermo	9,330	€ 104.066
28	Assoutenti-Onlus	Guida ragionata all'uso integrato del trasporto pubblico	3,776	€ 78.330
29	A.DI.CO.	Osservatorio regionale su prezzi e tariffe	0,851	€ 150.000

Art. 2.

Criteri per l'assegnazione dei fondi ai progetti cofinanziati

1. Il cofinanziamento viene concesso ai soggetti proponenti utilmente collocati nella graduatoria fino all'esaurimento dei fondi.

2. Qualora, per insufficienza dei fondi disponibili, anche a seguito dell'eventuale applicazione di quanto disposto al comma 2 dell'art. 2, del decreto 3 luglio 2003, un progetto non risulti completamente cofinanziato nella misura richiesta, a quest'ultimo verrà concesso il cofinanziamento nei limiti delle risorse residue, tenendo conto di quanto previsto al punto 7 della circolare nel caso in cui l'eventuale cofinanziamento parziale, per insufficienza delle risorse, interessi più di un progetto avente lo stesso punteggio.

3. Il soggetto proponente, qualora accetti il cofinanziamento nella misura ridotta, presenta una specifica dichiarazione di impegno a realizzare il progetto nella sua interezza così come ammesso, ovvero una dichiarazione di rinuncia al cofinanziamento.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 12 novembre 2003

Il direttore generale: PRIMICERIO

03A12549

DIRETTIVA 20 ottobre 2003.

Cofinanziamento di programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi. Anno 2003.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, che prevede il cofinanziamento da parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di programmi di informazione e orientamento, promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 274 del 24 maggio 2001, concernente criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 2001, n. 158;

Visto l'art. 2, comma 2 dello stesso decreto ministeriale, che prevede l'emanazione di direttive relative alle modalità di presentazione dei programmi, alle procedure per la valutazione e la scelta degli stessi nonché ai criteri di erogazione del contributo;

Viste la deliberazione del CNCU adottata nella seduta del 25 luglio 2003, con la quale lo stesso ha stabilito, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del predetto decreto ministeriale 24 maggio 2001, n. 274, di destinare la somma di euro 252.000,00 al cofinanziamento dei programmi presentati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, di fissare al 70% la misura del cofinanziamento ammissibile nonché di fissare in euro 18.000,00 il limite massimo del contributo erogabile;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, ed, in particolare, l'art. 4, comma 2, che stabilisce che il CNCU «si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;

E m a n a

la seguente direttiva:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) legge: legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati;

b) decreto: il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 maggio 2001, n. 274, concernente criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi;

c) CNCU: Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281;

d) Associazione: Associazione di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, così come definita all'art. 2, lettera *b)*, della legge 30 luglio 1998, n. 281;

e) Programmi: programmi di informazione e di orientamento promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi, relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore;

f) Direzione generale: Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero delle attività produttive.

Art. 2.

Modalità di presentazione delle richieste di cofinanziamento

1. La richiesta di cofinanziamento al CNCU deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'Associazione e deve pervenire in busta chiusa al seguente indirizzo: Ministero delle attività produttive - Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori - Ufficio C3 - Politiche nazionali e diritti dei consumatori - Via Molise n. 2, 00187 Roma.

2. I plichi contenenti le richieste devono pervenire entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente direttiva. Per le domande inviate a mezzo posta fa fede la data del timbro di spedizione.

3. Le richieste di cofinanziamento relative ai programmi che le Associazioni intendono realizzare devono contenere una descrizione generale dell'iniziativa con l'indicazione dei seguenti elementi:

a) tempi di realizzazione ed eventuale suddivisione temporale delle fasi di realizzazione;

b) risultati migliorativi attesi e previsione di indicatori per la loro misurazione.

4. Ai fini della valutazione, secondo i criteri definiti dall'art. 3 del decreto, le richieste devono essere, altresì, corredate:

a) da un piano finanziario dettagliato che riporti, per ogni voce di spesa, il preventivo dei costi, nonché l'indicazione delle fonti di copertura dell'iniziativa;

b) da una dichiarazione resa dal rappresentante legale dell'Associazione, in cui l'Associazione richiedente si impegna a provvedere alle spese non coperte

dal cofinanziamento di cui al decreto né da eventuali altri contributi con questo cumulabili ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto medesimo;

c) da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal rappresentante legale dell'Associazione, in cui sono specificati i programmi ammessi anche a ulteriori programmi di finanziamento o per i quali è stata presentata la relativa richiesta, ai sensi dell'art. 6 del decreto, per i quali dovrà indicarsi, a pena di revoca del contributo, gli estremi della richiesta, l'eventuale relativo provvedimento di approvazione, l'ammontare ammesso ovvero l'indice di ammissibilità per i programmi per i quali è ancora in corso il procedimento di erogazione, nonché il costo complessivo dichiarato. Se per i programmi presentati per il cofinanziamento ai sensi del decreto non sono state presentate o ottenute ulteriori richieste di finanziamento deve essere resa, a cura del rappresentante legale dell'Associazione richiedente, dichiarazione negativa.

5. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal rappresentante legale dalla quale risulti che, alla data della presentazione, l'Associazione:

a) è costituita regolarmente;

b) è in regola con la tenuta dei libri contabili;

c) ha approvato il bilancio dell'esercizio relativo all'anno precedente la richiesta;

d) opera nell'ambito della tutela dei consumatori e degli utenti;

e) non persegue fini di lucro.

6. Ogni plico contenente la richiesta di cofinanziamento e la relativa documentazione deve recare, oltre alla data di spedizione, la dicitura: «legge n. 57/2001 - Programmi di informazione dei consumatori».

Art. 3.

Requisiti di ricevibilità

1. L'ufficio C3 della Direzione generale effettua l'istruttoria delle richieste presentate dalle associazioni al fine di valutare la loro ricevibilità in relazione alla documentazione prodotta.

2. L'ufficio C3 ha facoltà di richiedere la regolarizzazione o l'integrazione delle richieste, per i soli aspetti formali e documentali, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento delle stesse. L'Associazione dovrà ottemperare entro i quindici giorni successivi, decorrenti dalla data del ricevimento della richiesta; decorso invano tale termine la domanda sarà considerata irricevibile.

3. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle richieste di cofinanziamento l'ufficio C3 conclude l'istruttoria e le trasmette, corredate di tutta la documentazione, alla commissione di cui al successivo art. 5 della presente direttiva.

4. Nel caso di richiesta di regolarizzazione o di integrazione documentale, il predetto termine di quarantacinque giorni viene sospeso e riprende a decorrere dalla data del ricevimento della risposta.

Art. 4.

Requisiti di idoneità dei programmi

1. In attuazione dei criteri di valutazione stabiliti dall'art. 3 del decreto, la commissione di cui all'art. 5 della presente direttiva assegna il punteggio ai programmi in base ai seguenti parametri:

a) miglioramento della conoscenza delle offerte delle compagnie assicurative ai fini dell'orientamento da parte dell'utente su tipologie, tariffe, benefici, clausole dei contratti assicurativi: fino a 15 punti;

b) rilevanza e attitudine a produrre effetti durevoli: fino a 10 punti;

c) utilizzo di mezzi di comunicazione, anche con la creazione o l'adeguamento di siti informativi telematici: fino a 5 punti;

d) costo del programma in rapporto agli obiettivi perseguiti: fino a 5 punti;

e) sviluppo della cooperazione tra associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti per una informazione coordinata: fino a 5 punti.

2. Sono dichiarati idonei ad essere ammessi al cofinanziamento i programmi che superano il punteggio minimo di 25.

Art. 5.

Commissione di valutazione

1. La commissione di cui all'art. 4 del decreto è nominata con decreto a firma del Ministro delle attività produttive.

2. La commissione verifica l'idoneità di ciascun programma a realizzare l'obiettivo prefissato, in base ai parametri di cui all'articolo precedente. La commissione redige processo verbale delle sedute.

3. La commissione decide entro trenta giorni dal ricevimento delle richieste da parte dell'ufficio C3.

Art. 6.

Criteri di erogazione del contributo

1. Sulla base della valutazione della commissione, il CNCU, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto, concede il contributo per ogni singolo programma

ammesso. Il contributo non può superare il 70% della spesa totale ed il limite massimo di euro 18.000,00 per programma ed è erogato con le seguenti modalità:

40% entro trenta giorni dalla concessione;

60% a seguito dell'approvazione del rendiconto finale, da effettuare entro trenta giorni dalla presentazione dello stesso.

2. Se l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione dei programmi risulta dal rendiconto inferiore a quello preso a base per la concessione del cofinanziamento, lo stesso è ridotto in misura proporzionale alla spesa accertata.

3. Se le disponibilità finanziarie non consentono la concessione dei contributi nella misura massima, il CNCU applica, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto, una riduzione percentuale in eguale misura per i programmi dichiarati idonei.

4. È fatto obbligo alle associazioni di presentare il rendiconto finale relativo al programma ammesso al cofinanziamento, nonché una relazione esplicativa e riepilogativa delle attività poste in essere, entrambi firmati dal rappresentante legale dell'Associazione, entro sessanta giorni dalla data di avvenuta realizzazione del programma stesso. L'omessa presentazione del rendiconto finale e della relazione o l'eventuale negativa valutazione degli stessi, da parte del CNCU, comportano la revoca del contributo corrisposto e l'obbligo, da parte del soggetto beneficiario, della restituzione delle somme già ricevute, con versamento presso la Tesoreria centrale o provinciale dello Stato.

5. La liquidazione a saldo del contributo avviene previa verifica della documentazione di spesa e della conformità del programma realizzato a quello ammesso attraverso la valutazione del rendiconto finale da parte del CNCU, che potrà avvalersi, ai fini dell'istruttoria, della collaborazione dell'ufficio C3.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Ai fini della valutazione delle spese sulla base delle quali è erogato il contributo, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto, si precisa che si intendono:

a) per spese direttamente imputabili, i costi generati direttamente dal programma e fondamentali per la sua realizzazione;

b) per costi per consulenze professionali per la redazione del progetto, i costi necessari alla elaborazione e alla stesura del programma; sono ammesse al cofinanziamento le altre spese di consulenza sostenute nel corso della realizzazione del programma solo se prestate da imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese della camera di commercio, industria ed artigianato, o da enti pubblici o privati aventi personalità giuridica, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto;

c) per spese relative al personale, quelle riferite al personale impegnato nella realizzazione del programma, in ordine alle quali devono essere fornite informazioni precise relative al numero, alla qualifica, alla descrizione dei compiti nonché alla durata dell'impiego di ciascun addetto nel programma; tali spese devono essere espresse in costi unitari per giorno di lavoro dedicato al programma, non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, né essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata in relazione alla località;

d) per spese generali, le spese che non hanno una destinazione specifica, di cui non è possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attività, come ad esempio illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere ecc. Ai fini della erogazione del contributo deve essere fornita una precisa indicazione della base di calcolo applicata per lo scorporo delle spese direttamente afferenti al programma;

e) relativamente ad eventuali spese di viaggio sostenute per la realizzazione del programma deve essere indicata la base di calcolo.

3. Le spese sostenute per il programma devono essere dichiarate:

al lordo di I.V.A. da parte delle associazioni che dimostrino di non essere soggetti alle dichiarazioni I.V.A., per le quali pertanto il valore dell'imposta rappresenta un costo non recuperabile;

al netto di I.V.A. da parte delle associazioni titolari di partita I.V.A.

La presente direttiva viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2003

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4 Attività produttive, foglio n. 191

03A12550

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 novembre 2003.

Riconoscimento del Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta del formaggio D.O.P. Robiola di Roccaverano e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999; è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta del formaggio «Robiola di Roccaverano», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge n. L 163 del 2 luglio 1996;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta del formaggio «Robiola di Roccaverano» con sede legale in via Roma n. 8 - Roccaverano (Asti), intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo I.N.O.Q. - Istituto Nord-Ovest Qualità - Soc. Coop. a r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta del formaggio «Robiola di Roccaverano» con decreto ministeriale 2 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 12 giugno 1999, la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici di produzione» nella filiera «formaggi», individuata all'art. 4 del medesimo decreto citato, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento;

Considerate le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopraindicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento quali-

tativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, nonché mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta formaggio «Robiola di Roccaverano» al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio di tutela della denominazione e di origine protetta formaggio Robiola di Roccaverano con sede legale in via Roma n. 8 - Roccaverano (Asti), è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta formaggio Robiola di Roccaverano è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. formaggio «Robiola di Roccaverano» registrata con regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.

2. Gli atti del Consorzio di tutela di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguere detto Consorzio da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P. formaggio «Robiola di Roccaverano».

Art. 3.

Il Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta formaggio Robiola di Roccaverano non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta formaggio Robiola di Roccaverano può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. formaggio «Robiola di Roccaverano» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta formaggio Robiola di Roccaverano sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. formaggio «Robiola di Roccaverano» appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi», individuata all'art. 4, lettera *a)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito di cui all'art. 2 ha durata di anni tre a far data dal giorno del presente decreto.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12399

DECRETO 10 novembre 2003.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», o in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1997 con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Vigneti delle Dolomiti», o in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dall'Associazione produttori Trentino vini in data 5 agosto 1998 intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», o in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», riconosciuta con decreto ministeriale 26 novembre 1997;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», o in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2000.

Visto il parere favorevole della provincia autonoma di Trento sulla sopra citata domanda;

Viste le successive istanze presentate dall'Associazione produttori Trentino vini e dal Consorzio tutela vini del Trentino intese ad ottenere nel disciplinare la previsione del taglio nella misura massima del 15% con mosti e vini provenienti da altre zone di produzione e l'innalzamento delle rese di uva/ettaro da 19,5 a 23 tonnellate per le tipologie bianco, rosso e rosato;

Visti il parere favorevole della provincia autonoma di Trento e della provincia autonoma di Bolzano sulle sopra citate istanze;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Vigneti delle Dolomiti», o in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», formulati dal comitato stesso e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 204 del 3 settembre 2003, sostituente il parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2000;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», o in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», o in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», approvato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.

Art. 2.

1. Ai fini della produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», o in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», il cui disciplinare di produzione è dal presente decreto modificato, si osservano, in quanto applicabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse, ai sensi del sopracitato art. 32, comma 3, concernenti le dichiarazioni dei terreni vitati per le iscrizioni agli elenchi delle vigne, le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica predetti e la tenuta degli elenchi delle vigne.

2. I produttori e gli aventi diritto che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2003, i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», o in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», provenienti da vigneti non ancora iscritti all'elenco delle vigne attualmente operante presso i competenti organi territoriali, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne «Vigneti delle Dolomiti», o in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2003, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'elenco sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione Veneto, o della provincia autonoma di Bolzano o della provincia autonoma di Trento, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui gli enti prima citati non abbiano

potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali, attualmente in vigore, in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica.

Art. 4.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», o in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «VIGNETI DELLE DOLOMITI», O IN LINGUA TEDESCA «WEINBERG DOLOMITEN»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», bianchi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione rispettivamente per le province di Bolzano e di Trento e per la provincia di Belluno, nella regione Veneto, con esclusione del vitigno Moscato giallo.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione rispettivamente per le province di Bolzano e di Trento e per la provincia di Belluno, nella regione Veneto, con esclusione del vitigno Moscato rosa.

L'indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», con la specificazione di uno dei vitigni di cui ai precedenti commi nonché dei vitigni Moscato giallo e Moscato rosa, con l'esclusione:

per la provincia di Bolzano, dei vitigni Lagrein, Riesling italico, Riesling renano, Traminer aromatico, Veltliner;

per la provincia di Trento, dei vitigni Lagrein, Riesling italico, Riesling renano, Traminer aromatico, Marzemino, Veltliner, Meunier, Negrara trentina, Pavana, Bianchetta trevigiana, Trebbiano toscano;

per la provincia di Belluno, dei vitigni Bianchetta trevigiana, Pavana, è riservata ai mosti e ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per le corrispondenti province di Bolzano, Trento e Belluno fino ad un massimo del 15%.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», è consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel presente articolo, con le esclusioni sopra riportate, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantità minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale superiore al 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al comma precedente possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», prodotti nella tipologia novello devono essere ottenuti da vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per le corrispondenti province, con prevalenza del vitigno Lagrein, per la provincia di Bolzano e dei vitigni Lagrein e Teroldego da soli o congiuntamente per la provincia di Trento.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», comprende:

per la provincia di Bolzano l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Andriano Appiano, Barbiano, Bolzano, Bressanone, Bronzolo, Caines, Caldaro, Castelbello, Ciardes, Castelrotto, Cermes, Chiusa, Cornedo sull'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fié, Funes, Gargazzone, Laces, Lagundo, Laion, Laives, Lana, Magré all'Adige, Meltina, Marlengo, Merano, Montagna, Nalles, Naz-Sciaves, Naturno, Ora, Parcines, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Genesio, San Pancrazio, Scena, Silandro, Terlano, Termeno, Tesino, Tirolo, Vadena, Varna, Velturno, Villandro;

per la provincia autonoma di Trento l'intero territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia;

per la provincia di Belluno l'intero territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uve per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», bianchi, rossi e rosati a tonnellate 23 ed a tonnellate 19,5 per le tipologie con la specificazione di vitigno, ad eccezione del vitigno Moscato rosa per il quale la produzione massima consentita è di 12 tonnellate.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», seguita o meno dal riferimento ad uno o a due vitigni, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.

È consentita nella misura massima del volume del 15% il taglio dei mosti e dei vini di cui all'art. 2, con mosti e vini di eguale colore ottenuti da uve di vigneti provenienti da altre zone di produzione, in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», anche con la specificazione del nome di uno o di due vitigni, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», bianco 10,00% vol.;

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», rosso 10,00% vol.;

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», rosato 10,00% vol.;

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», novello 11,00% vol.;

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», frizzante 10,00% vol.

Il vino ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», tipologia frizzante, ottenuto da uve provenienti dal vitigno Moscato giallo deve assicurare il titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9,00% vol.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi riserva, extra, fine, scelto, selezionato, superiori e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

03A12351

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 11 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Benevento.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Benevento il giorno 10 ottobre 2003, come ha comunicato preliminarmente con propria nota del 1° ottobre 2003, protocollo n. 633/pra. La procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Napoli, con nota n. 45/03, prendendo atto della previsione, ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 10 ottobre 2003, a causa della centralizzazione del server dati, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Benevento non ha aperto al pubblico, come da conferma dello stesso in data 6 novembre 2003, protocollo n. 741/pra.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 11 novembre 2003

Il direttore regionale: ORLANDI

03A12395

DECRETO 11 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Avellino.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Avellino il giorno 10 ottobre 2003, come ha comunicato preliminarmente con propria nota del 22 settembre 2003, protocollo n. 1829. La procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Napoli, con nota del 1° ottobre 2003, n. 45/03, ha preso atto dell'accadimento previsto ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 10 ottobre 2003, a causa di lavori connessi alla centralizzazione del server, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Avellino non ha aperto al pubblico, come da conferma dello stesso in data 7 novembre 2003, protocollo n. 776.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 11 novembre 2003

Il direttore regionale: ORLANDI

03A12396

DECRETO 11 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Caserta.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Caserta il giorno 10 ottobre 2003, come ha comunicato preliminarmente con propria nota del 22 settembre 2003, protocollo n. 1426. La procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Napoli, con nota del 1° ottobre 2003, n. 45/03, ha preso atto dell'accadimento previsto ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 10 ottobre 2003, a causa di lavori connessi alla centralizzazione del server, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Caserta non ha aperto al pubblico, come da conferma dello stesso in data 20 ottobre 2003, protocollo n. 1593.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 11 novembre 2003

Il direttore regionale: ORLANDI

03A12397

DECRETO 11 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli il giorno 24 ottobre 2003, a causa dello sciopero generale nazionale indetto da varie sigle sindacali. La procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Napoli, con nota del 3 novembre 2003, n. 27/03, ha preso atto dell'accaduto ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 24 ottobre 2003, a causa dello sciopero generale nazionale indetto da varie sigle sindacali, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli non ha aperto al pubblico, come da comunicazione telegrafica dello stesso in pari data.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 11 novembre 2003

Il direttore regionale: ORLANDI

03A12398

PROVVEDIMENTO 28 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia nel giorno 24 ottobre 2003.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa dello sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio provinciale ACI di Foggia è rimasto chiuso al pubblico per l'intera giornata del 24 ottobre 2003.

La circostanza è stata rappresentata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. n. 4/1788 del 22 ottobre 2003.

La chiusura degli sportelli è stata autorizzata dalla procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bari con successiva nota prot. Div. Gab. 15601 del 23 ottobre 2003.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 28 ottobre 2003

Il direttore regionale: DI GIUGNO

03A11969

PROVVEDIMENTO 30 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catanzaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Catanzaro il giorno 24 ottobre 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito di una agitazione sindacale a cui ha aderito tutto il personale dell'ufficio provinciale ACI di Catanzaro, lo stesso è rimasto chiuso al pubblico il giorno 24 ottobre 2003.

L'avvenuta chiusura dell'ufficio è stata segnalata anche dalla procura generale della Repubblica di Catanzaro con nota n. 1575/03 del 22 ottobre 2003.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 30 ottobre 2003

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

03A12192

PROVVEDIMENTO 3 novembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo in data 27 ottobre 2003 - intera giornata.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 101/7/2003 in data 24 ottobre 2003, con la quale la procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo in data 27 ottobre 2003, intera giornata per interventi tecnici (sostituzione dei server per la gestione dei dati locali).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 3 novembre 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A12122

PROVVEDIMENTO 10 novembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Augusta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie di regolamento citate in nota;

Dispone:

È accertato l'rregolare funzionamento dell'ufficio locale di Augusta nel giorno 14 ottobre 2003.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dall'ufficio locale di Augusta con nota prot. n. 9333 del 15 ottobre 2003, il medesimo, a causa della partecipazione di tutto il personale all'assemblea sindacale indetta dall'organizzazione sindacale CISL, dalle ore 11 alle ore 14 del 14 ottobre 2003 non ha potuto assicurare all'utenza alcun servizio istituzionale.

Da quanto sopra premesso, atteso, peraltro, il parere favorevole espresso dall'ufficio del Garante del contribuente in ordine all'emanazione del presente provvedimento, consegue la necessità di regolare la fattispecie in esame.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 10 novembre 2003

Il direttore regionale: MAZZARELLI

03A12350

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 31 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Asti. (Determinazione n. 34).

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma, per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Asti in data 17 ottobre 2003, prot. n. 157743, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del predetto ufficio;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa della migrazione della procedura territorio in ambiente WEB avvenuta il giorno 16 ottobre 2003;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata, 22 ottobre 2003 prot. n. 951/03;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 16 ottobre 2003.

Regione Piemonte: ufficio provinciale di Asti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 31 ottobre 2003

Il direttore regionale: MAGGIO

03A12031

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 13 novembre 2003, n. **145.**

Premi per l'attività di promozione del libro e della lettura da erogare a istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro.

La presente circolare disciplina la concessione di premi per l'attività di promozione del libro e della lettura, che saranno erogati sullo stanziamento annualmente previsto sul capitolo 2100 dello stato di previsione di questo Ministero.

Art. 1.

Destinatari dei premi

Possono concorrere all'assegnazione dei premi per l'attività di promozione del libro e della lettura: istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro, ad esclusione degli enti ed istituzioni pubbliche.

Art. 2.

Finalità dei premi

I premi per l'attività di promozione del libro e della lettura sono così articolati:

a) premio di € 39.300,00 destinato alla migliore manifestazione di promozione del libro e della lettura di rilevanza nazionale realizzata nell'anno precedente alla presentazione della domanda di cui all'art. 4;

b) premio di € 39.300,00 destinato al miglior progetto di diffusione del libro e della lettura da realizzare in aree geografiche caratterizzate da carenza di biblioteche e librerie o in contesti di particolare disagio sociale o in strutture di reinserimento (carceri, comunità terapeutiche, ecc.);

c) premio di € 22.000,00 destinato al miglior progetto di promozione della lettura per ragazzi e adolescenti realizzata nell'anno precedente alla presentazione della domanda di cui all'art. 4;

d) premio di € 22.000,00 destinato al miglior progetto per la diffusione della poesia realizzato nell'anno precedente alla presentazione della domanda di cui all'art. 4;

e) premio di € 10.638,00 destinato alla migliore iniziativa tematica di promozione della lettura caratterizzata dall'originalità del programma e realizzata nell'anno precedente alla presentazione della domanda di cui all'art. 4.

Gli importi di cui sopra si intendono al lordo delle ritenute fiscali di legge.

Art. 3.

Ammissione al premio

Ai fini della ammissione ai premi di cui al precedente articolo, dovrà essere rilevata la presenza dei seguenti requisiti previsti per ciascuna categoria di premio:

a):

affidabilità del soggetto che presenta il progetto;

qualità del programma e del comitato scientifico;

numero di potenziali lettori coinvolti;

capacità di comunicazione e rilievo sui mezzi di informazione;

capacità di autofinanziamento e di coinvolgimento di sponsor;

b):

affidabilità del soggetto che presenta il progetto;

target del progetto ben identificato;

qualità del programma e del comitato scientifico;

capacità di autofinanziamento e di coinvolgimento di sponsor (dimostrata);

analisi e definizione dell'area geografica o del contesto sociale di riferimento;

c):

qualità dell'indirizzo psico-pedagogico e del comitato scientifico;

numero dei soggetti coinvolti;

analisi e definizione dell'area geografica di riferimento;

carattere innovativo, con particolare riguardo all'impiego di nuove tecnologie, all'uso di linguaggi espressivi particolari, ecc.;

d):

affidabilità del soggetto che presenta il progetto;

qualità del programma e del comitato scientifico;

numero di lettori raggiunti;

interazioni di linguaggi diversi (musica, arti visive, multimedialità, internet, ecc.);

e):

affidabilità del soggetto che presenta il progetto;

qualità del programma e del comitato scientifico;

capacità di coinvolgimento dei potenziali utenti e rilievo sui mezzi di informazione;

originalità del tema proposto.

Art. 4.

Istanza

Le domande di partecipazione ai premi previsti dalla presente circolare, sottoscritte dal legale rappresentante e prodotte in bollo, devono essere trasmesse al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio IV promozione del libro e della lettura, via dell'Umiltà n. 33 - 00187 Roma e debbono contenere l'indicazione del codice fiscale e del numero di conto corrente bancario (completo delle coordinate bancarie) o postale sul quale versare l'importo del premio.

Art. 5.

Documentazione

I richiedenti devono inviare, unitamente all'istanza di cui al precedente articolo, copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore.

Si richiede inoltre l'invio di materiale documentario (dépliants, cartelle o rassegne stampa, ecc.) utile alla valutazione delle caratteristiche e della rilevanza dei progetti o delle iniziative realizzate.

Per quanto riguarda la lettera *b)* dell'art. 2 (iniziative non ancora realizzate in aree o contesti, ecc.) si richiede l'invio del preventivo di spesa e l'attestazione dell'impegno a finanziarlo, complessivamente o parzialmente, da parte di enti pubblici, privati o sponsor.

Art. 6.

Termine

Le domande devono essere inoltrate all'indirizzo di cui all'art. 4 a mezzo di plico raccomandato o con corriere autorizzato recante sulla busta la dicitura «Domanda per premi per l'attività di promozione del libro e della lettura» entro il 31 ottobre 2003 (*).

Non saranno prese in considerazione le domande inoltrate dopo la scadenza indicata, non conformi alle modalità indicate dall'art. 4, ovvero non complete della documentazione prevista dal precedente art. 5.

Art. 7.

Assegnazione dei premi

I premi sono assegnati dal Ministro per i beni e le attività culturali su parere di esperti designati dal Ministro stesso, previa valutazione comparativa dei progetti inviati che siano risultati in regola con gli adempimenti richiesti dalla presente circolare.

Art. 8.

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che il responsabile del procedimento è il dirigente del servizio IV — promozione del libro e della lettura — della direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali. Per informazioni rivolgersi ai numeri telefonici 06/69654212, e-mail: padellaro@librari.beniculturali.it

Art. 9.

I nomi dei vincitori saranno resi noti attraverso i mezzi della comunicazione.

Art. 10.

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

La presente circolare sarà inviata agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2003

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 13

03A12544

(*) A parziale rettifica della presente circolare n. 145 del 13 novembre 2003, concernente i premi per l'attività di promozione del libro e della lettura da erogare a istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro, in relazione all'art. 6, comma 1, le parole «entro il 31 ottobre 2003», sono sostituite dalle seguenti «entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare».

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Tokyo e della circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia a Osaka.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare istituita presso l'Ambasciata d'Italia a Tokyo è modificata come segue: il territorio dello Stato, eccetto la parte compresa nella circoscrizione del Consolato generale in Osaka.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia in Osaka è modificata come segue: le prefetture di Aichi, Ehime, Fukui, Fukuoka, Gifu, Hiroshima, Hyogo, Ishikawa, Kagawa, Mie, Kochi, Kyoto Okayama, Osaka, Saga, Shiga, Shimane, Tokuschima, Tottori, Toyama, Wakayama, Yamagushi, Nagasaki, Nara, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima e Okinawa.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2003

Il direttore generale per il personale
MARSILI

03A12400

Entrata in vigore dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Islanda di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, firmato a Roma il 14 gennaio 1999.

Il giorno 21 ottobre 2003 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Islanda di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, firmato a Roma il 14 gennaio 1999 la cui ratifica è stata autorizzata con legge 15 gennaio 2003, n. 9, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 1º febbraio 2003.

In conformità all'art. 8, l'Accordo entrerà in vigore il giorno 20 dicembre 2003.

03A12404

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 17 novembre 2003

Dollaro USA	1,1802
Yen giapponese	128,56
Corona danese	7,4390
Lira Sterlina	0,69830
Corona svedese	8,9665
Franco svizzero	1,5580
Corona islandese	89,02
Corona norvegese	8,2050
Lev bulgaro	1,9468
Lira cipriota	0,58306
Corona ceca	32,010
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,70
Litas lituano	3,4526
Lat lettone	0,6496
Lira maltese	0,4285
Zloty polacco	4,5743
Leu romeno	39917
Tallero sloveno	236,1150
Corona slovacca	40,965
Lira turca	1732608
Dollaro australiano	1,6467
Dollaro canadese	1,5383
Dollaro di Hong Kong	9,1602
Dollaro neozelandese	1,8733
Dollaro di Singapore	2,0358
Won sudcoreano	1395,59
Rand sudafricano	7,9321

Cambi del giorno 18 novembre 2003

Dollaro USA	1,1778
Yen giapponese	128,17
Corona danese	7,4384
Lira Sterlina	0,69705
Corona svedese	8,9665
Franco svizzero	1,5568
Corona islandese	89,16
Corona norvegese	8,1890
Lev bulgaro	1,9468
Lira cipriota	0,58323
Corona ceca	32,085
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,20
Litas lituano	3,4527
Lat lettone	0,6487
Lira maltese	0,4283
Zloty polacco	4,5973
Leu romeno	39895
Tallero sloveno	236,1100
Corona slovacca	40,935
Lira turca	1725697
Dollaro australiano	1,6412
Dollaro canadese	1,5424
Dollaro di Hong Kong	9,1380
Dollaro neozelandese	1,8652
Dollaro di Singapore	2,0285
Won sudcoreano	1390,39
Rand sudafricano	7,9199

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A12658 - 03A12659

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dropflam»

Estratto decreto n. 484 del 17 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DROPFLAM nelle forme e confezioni: «1 mg/ml collirio, soluzione» flacone 5 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Eupharmed S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Yser, 8 - c.a.p. 00198 Italia, codice fiscale n. 06954981004.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 mg/ml collirio, soluzione» flacone 5 ml - A.I.C. n. 034585012 (in base 10), 10ZGFN (in base 32);

forma farmaceutica: collirio, soluzione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validita prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratoires Ciba Vision Faure stabilimento sito in Annonay - France, Rue de la Lombardiere B.P. 131 (produzione, confezionamento, controlli).

Composizione: 1 millilitro contiene:

principio attivo: diclofenac sodico 1 mg;

eccipienti: acido borico 19 mg; gliceril polietilenglicole ricinoleato 50 mg; trometamina 6 mg; tiomersal 0,04 mg; acqua per preparazioni iniettabili 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: stati infiammatori, eventualmente dolorosi e non su base infettiva, a carico del segmento anteriore dell'occhio, in particolare per interventi di cataratta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12464

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Briovitase»

Estratto decreto NCR n. 485 del 17 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BRIOVITASE, anche nelle forme e confezioni: «450 mg+450 mg polvere per sospensione orale» 14 bustine, «450 mg+450 mg polvere per sospensione orale» 20 bustine.

Titolare A.I.C.: Montefarmaco OTC S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via F. Turati, 3 - c.a.p 20121, Italia, codice fiscale n. 12305380151.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «450 mg+450 mg polvere per sospensione orale» 14 bustine;

A.I.C. n. 034535029 (in base 10), 10XXMP (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: polvere per sospensione orale;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Lamp S. Prospero S.p.a. stabilimento sito in S. Prospero S/S - Modena (Italia), via della Pace n. 25/A (produzione, confezionamento, controlli); Biolab S.p.a. stabilimento sito in Vimodrone, via Buozzi n. 2 (controllo contenuto magnesio e potassio);

composizione: una bustina di polvere per sospensione orale da 5 g contiene:

principio attivo: magnesio dl- aspartato acido tetraidrato 450 mg; potassio dl-aspartato emiidrato 450 mg;

eccipienti: acido citrico anidro 50 mg; pectina 150 mg; aroma cedro 25 mg; aroma limone 25 mg; aroma arancio 100 mg; aspartame 50 mg; saccarosio 3700 mg;

confezione: «450 mg+450 mg polvere per sospensione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 034535031 (in base 10), 10XXMR (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: polvere per sospensione orale;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Lamp S. Prospero S.p.a. stabilimento sito in S. Prospero S/S - Modena (Italia), via della Pace n. 25/A (produzione, confezionamento, controlli); Biolab S.p.a. stabilimento sito in Vimodrone, via Buozzi n. 2 (controllo contenuto magnesio e potassio);

composizione: una bustina di polvere per sospensione orale da 5 g contiene:

principio attivo: magnesio dl-aspartato acido tetraidrato 450 mg; potassio dl-aspartato emiidrato 450 mg;

eccipienti: acido citrico anidro 50 mg; pectina 150 mg; aroma cedro 25 mg; aroma limone 25 mg; aroma arancio 100 mg; aspartame 50 mg; saccarosio 3700 mg.

Indicazioni terapeutiche: Briovitase è indicato in tutti gli stati di carenza di potassio e di magnesio, che si manifestano generalmente con sensazione di stanchezza, debolezza muscolare e crampi. Tali carenze possono essere provocate da eccessiva sudorazione, intensa attività fisica, diarrea e vomito profusi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12459

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bromazepam Ipso Pharma»

Estratto decreto A.I.C. n. 491 del 17 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BROMAZEPAM IPSO PHARMA nelle forme e confezioni: «1,5 mg compresse» 20 compresse, «3 mg compresse 20 compresse, «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: Ipso pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia - Potenza, via San Rocco n. 6 - c.a.p. 85033 Italia, codice fiscale n. 01256840768.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1,5 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035646013 (in base 10), 11ZUKX (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Doppel farmaceutici, stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118 (produzione, controllo e confezionamento);

composizione: una compressa contiene:

principio attivo: bromazepam 1,5 mg;

eccipienti: cellulosa microgranulare 132,5 mg; lattosio 118,5 mg; talco 2 mg; magnesio stearato 0,5 mg;

confezione: «3 mg compresse» 20 compresse

A.I.C. n. 035646025 (in base 10), 11ZUL9 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Doppel farmaceutici, stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese 118 (produzione, controllo e confezionamento);

composizione: una compressa contiene:

principio attivo: bromazepam 3 mg;

eccipienti: cellulosa microgranulare 133,3 mg; lattosio 115,5 mg; talco 2 mg; magnesio stearato 0,5 mg; E172 0,7 mg;

confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione » flacone 20 ml;

A.I.C. n. 035646037 (in base 10), 11ZULP (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della forniturо: «medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Doppel farmaceutici, stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118 (produzione, controllo e confezionamento);

composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: bromazepam 2,5 mg;

eccipienti: saccarina 3,77 mg; disodio edetato 0,1 mg; acqua depurata 50 mg; aromi misti di frutta 30 mg; glicole propilenico quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi emotivi. Stati di tensione e di ansia, senso di insicurezza e paure immotivate anche accompagnate da manifestazioni depressive, nervosismo, agitazione, difficoltà di contatto ed insonnia. Disturbi psicosomatici e funzionali dell'apparato cardiovascolare e respiratorio, dell'apparato gastrointestinale, dell'apparato genito-urinario, cefalea da tensione. Reazioni emotive ad una malattia organica cronica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12460

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Simetrans»

Estratto decreto n. 492 del 17 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SIMETRANS nelle forme e confezioni: «40 mg compresse masticabili» 50 compresse, «80 mg compresse masticabili» 30 compresse; 120 mg compresse masticabili» 24 compresse e «8 mg/ml emulsione orale» 1 flacone 100 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Segefarm S.n.c. di Stefano Mantovani & C., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via del Tritone n. 197 - c.a.p. 00187, codice fiscale n. 06154931007.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «40 mg compresse masticabili» 50 compresse;

A.I.C. n. 035517010 (in base 10), 11VWLL (in base 32);

forma farmaceutica: compresse masticabili;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Cosmo S.p.a. - via C. Colombo n. 1 - Lainate (Milano) (tutte);

composizione: una compressa contiene:

principio attivo: simeticone mg 40;

eccipienti: mannitolo 150 mg - silice colloidale idrata 10,0 mg - amido pregelatinizzato 20,0 mg - lattosio monoidrato 158,8 mg - polivinilpirrolidone K 30 6,0 mg - crospovidone 6,0 mg - talco 4,0 mg - magnesio stearato 4,0 mg - aroma menta 1,20 mg;

confezione: «80 mg compresse masticabili» 30 compresse;

A.I.C. n. 035517022 (in base 10), 11VWLY (in base 32);

forma farmaceutica: compresse masticabili;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Cosmo S.p.a. - via C. Colombo n. 1 - Lainate (Milano) (tutte);

composizione: una compressa contiene:

principio attivo: simeticone mg 80;

eccipienti: mannitolo 300 mg - silice colloidale idrata 20,0 mg - amido pregelatinizzato 40,0 mg - lattosio monoidrato 317,6 mg - polivinilpirrolidone K 30 12,0 mg - crospovidone 12,0 mg - talco 8,0 mg - magnesio stearato 8,0 mg - aroma menta 2,40 mg;

confezione: «120 mg compresse masticabili» 24 compresse;

A.I.C. n. 035517034 (in base 10), 11VWMB (in base 32);

forma farmaceutica: compresse masticabili;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Cosmo S.p.a. - via C. Colombo n. 1 - Lainate (Milano) (tutte);

composizione: una compressa contiene:

principio attivo: simeticone mg 120;

eccipienti: mannitolo 450 mg - silice colloidale idrata 30,0 mg - amido pregelatinizzato 60,0 mg - lattosio monoidrato 476,4 mg - polivinilpirrolidone K 30 18,0 mg - crospovidone 18,0 mg - talco 12,0 mg - magnesio stearato 12,0 mg - aroma menta 3,60 mg;

confezione: «8 mg/ml emulsione orale» 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 035517046 (in base 10), 11VWMQ (in base 32);

forma farmaceutica: emulsione orale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Cosmo S.p.a. - via C. Colombo n. 1 Lainate (Milano) (tutte);

composizione: 100 ml di emulsione contengono:

principio attivo: simeticone 8 g;

eccipienti: acido citrico monoidrato 0,533 g - sodio citrato 1,0 g - carbomer 0,25 g - sodio saccarinato 35,15 mg - metilidrossipropilcellulosa, 2,15 g - metile-paraidrossibenzoato 0,090 g - propile paraidrossibenzoato 0,010 g - aroma tuttifrutti 0,20 g - acqua depurata q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: meteorismo gastro-enterico, aerofagia sia dell'adulto che del lattante e del bambino.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12462

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bromazepam»

Estratto decreto G. n. 493 del 17 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BROMAZEPAM nelle forme e confezioni: «1,5 mg compresse» 20 compresse, «3 mg compresse 20 compresse, «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Ulm - Graf-Arco strasse, 6 - c.a.p. D-89070, Germania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1,5 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035648017/G (in base 10), 11ZWJK (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Doppel farmaceutici, stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118 (produzione, controllo e confezionamento);

composizione: una compressa contiene:

principio attivo: bromazepam 1,5 mg;

eccipienti: cellulosa microgranulare 132,5 mg; lattosio 118,5 mg; talco 2 mg; magnesio stearato 0,5 mg;

confezione: «3 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035648029/G (in base 10), 11ZWJX (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Doppel farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118 (produzione, controllo e confezionamento);

composizione: una compressa contiene:

principio attivo: bromazepam 3 mg;

eccipienti: cellulosa microgranulare 133,3 mg; lattosio 115,5 mg; talco 2 mg; magnesio stearato 0,5 mg; E172 0,7 mg;

confezione: «2,5 mg /ml gocce orali, soluzione » flacone 20 ml;

A.I.C. n. 035648031/G (in base 10), 11ZWJZ (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Doppel farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118 (produzione, controllo e confezionamento);

composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: bromazepam 2,5 mg;

eccipienti: saccarina 3,77 mg; disodio edetato 0,1 mg; acqua depurata 50 mg; aromi misti di frutta 30 mg; glicole propilenico quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi emotivi. Stati di tensione e di ansia, senso di insicurezza e paure immotivate anche accompagnate da manifestazioni depressive, nervosismo, agitazione, difficoltà di contatto ed insonnia. Disturbi psicosomatici e funzionali dell'apparato cardiovascolare e respiratorio, dell'apparato gastrointestinale, dell'apparato genito-urinario, cefalea da tensione. Reazioni emotive ad una malattia organica cronica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12461

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Deponit»

Estratto decreto NCR n. 494 del 17 ottobre 2003

Specialità medicinale DEPONIT nella forma e confezioni:

«5 mg/die cerotti transdermici 30 cerotti;

«10 mg/die cerotti transdermici» 30 cerotti;

«15 mg/die cerotti transdermici» 30 cerotti,

(nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma AG, con sede in Monheim (Germania).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Monheim (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«5 mg/die cerotti transdermici» 30 cerotti - A.I.C. n. 026070045 (in base 10), 0SVM0X (in base 32) - classe «C»;

«10 mg/die cerotti transdermici» 30 cerotti - A.I.C n. 026070058 (in base 10), 0SVM1B (in base 32) - classe «C»;

«15 mg/die cerotti transdermici» 30 cerotti - A.I.C. n. 026070060 (in base 10), 0SVM01D (in base 32) - classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: cerotto transdermico.

Validità del prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Composizione:

Deponit 5 mg: un cerotto transdermico con superficie da 9 cm^2 che libera in vivo 5 mg di nitroglicerina nelle 24 ore contiene:

principio attivo: nitroglicerina 18,7 mg;

eccipienti: copolimero acrilico-vinilacetato (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Deponit 10 mg: un cerotto transdermico con superficie da 18 cm^2 che libera in vivo 10 mg di nitroglicerina nelle 24 ore contiene:

principio attivo: nitroglicerina 37,4 mg;

eccipienti: copolimero acrilico-vinilacetato (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Deponit 15 mg: un cerotto transdermico con superficie da 27 cm^2 che libera in vivo 15 mg di nitroglicerina nelle 24 ore contiene:

principio attivo: nitroglicerina 56,2 mg;

eccipienti: copolimero acrilico-vinilacetato (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento dell'angina pectoris a riposo e da sforzo in monoterapia o in associazione con altri farmaci, quali beta-bloccanti, calcioantagonisti etc., tanto in fase di stabilità che di instabilità conseguente o concomitante ad insufficienza coronarica, coronaropatia, sub-occlusione coronarica, infarto sub-acuto del miocardio.

Decorrenza di efficacia del decreto: il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12463

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Farmasept»

Estratto decreto NCR n. 502 del 17 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FARMASEPT anche nella forma e confezione:

«0,175% soluzione cutanea» 1 flacone 100 ml.

Titolare A.I.C.: Farmec di Renato Tabasso & C. S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in Pescantina (Verona) fraz. Settimo - Verona, via Flemming n. 7 - c.a.p. 37026 Italia, codice fiscale n. 00133360081.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,175% soluzione cutanea» 1 flacone 100 ml - A.I.C. n. 035299054 (in base 10), 11P7RG (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione cutanea;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Farmec S.n.c., stabilimento sito in Settimo di Pescantina, Via W. Flemming n. 7 (fabbricazione, controllo e confezionamento).

Composizione:

100 g di soluzione contengono:

principio attivo: didecildimetilammonio cloruro 0,175 g;

eccipienti: alcool etilico 4,375 g; alcool isopropilico 0,165 g; acetone 0,1 g; essenza di bergamene 0,025 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: pulizia e disinfezione della cute anche lesa (ferite, ustioni ...); antisepsi delle mani. È utilizzabile per la preparazione del campo operatorio.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12467

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aminoplasmal»

Estratto decreto n. 505 del 17 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale AMINOPLASMAL, anche nelle forme e confezioni: «3% e soluzione per infusione» 10 flaconi 500 ml; «5% e soluzione per infusione» 10 flaconi 500 ml; «10% e soluzione per infusione» 10 flaconi 500 ml e «10 % soluzione per infusione» 10 flaconi 500 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in 34209 - Melsungen, Carl Braun Strasse, 1 - Germania (DE).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «3% e soluzione per infusione» 10 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 026790194 (in base 10), 0TKL9L (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Melsungen (Germania), Carl Braun Strasse, 1 (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono:

principi attivi: l-isoleucina 1,55 g; l-leucina 2,65 g; l-lisina cloridrato 2,1 g; l-metionina 1,15 g; l-fenilalanina 1,55 g; l-treonina 1,25 g; l-triptofano 0,55 g; l-valina 1,45 g; l-arginina 2,75 g; l-istidina 1,55 g; glicina 2,35 g; l-alanina 4,1 g; l-prolina 2,65 g; acido l-aspartico 0,4 g; l-asparagina 1,12 g; acetilcisteina 0,2 g; acido l-glutammico 1,4 g; l-ornitina cloridrato 0,95 g; l-serina 0,7 g; l-tirosina 0,3 g; n-acetil - l-tirosina 0,12 g; sodio acetato 3,95 g; potassio acetato 2,45 g; magnesio acetato 0,56 g; sodio bifosfato diidrato 1,4 g; acido l-malico 1,01 g;

eccipienti: sodio idrossido 0,2 g; edetato disodico diidrato 0,05 g; acqua p.p.i. quanto basta a 1000 g.

Confezione: «5 % e soluzione per infusione» 10 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 026790206 (in base 10), 0TKL9Y (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Melsungen (Germania), Carl Braun Strasse, 1 (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: l-isoleucina 2,55 g; l-leucina 4,45 g; l-lisina cloridrato 3,5 g; l-metionina 1,90 g; l-fenilalanina 2,55 g; l-treonina 2,05 g; l-triptofano 0,90 g; l-valina 2,4 g; l-arginina 4,6 g; l-istidina 2,60 g; glicina 2,95 g; l-alanina 6,85 g; l-prolina 4,45 g; acido l-aspartico 0,65 g; l-asparagina 1,86 g; acetilcisteina 0,34 g; acido l-glutammico 2,3 g; l-ornitina cloridrato 1,60 g; l-serina 1,20 g; l-tirosina 0,3 g; n-acetil - l-tirosina 0,43 g; sodio acetato 3,95 g; potassio acetato 2,45 g; magnesio acetato 0,56 g; sodio bifosfato diidrato 1,4 g; acido l-malico 1,01 g;

eccipienti: sodio idrossido 0,2 g; edetato disodico diidrato 0,05 g; acqua p.p.i. quanto basta a 1000 g.

Confezione: «10 % e soluzione per infusione» 10 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 026790218 (in base 10), 0TKLBB (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Melsungen (Germania), Carl Braun Strasse, 1 (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: l-isoleucina 5,10 g; l-leucina 8,90 g; l-lisina cloridrato 7,0 g; l-metionina 3,80 g; l-fenilalanina 5,10 g; l-treonina 4,10 g; l-triptofano 1,80 g; l-valina 4,80 g; l-arginina 9,20 g; l-istidina 5,20 g; glicina 7,90 g; l-alanina 13,70 g; l-prolina 8,90 g; acido l-aspartico 1,30 g; l-asparagina 3,72 g; acetilcisteina 0,68 g; acido l-glutammico 4,60 g; l-ornitina cloridrato 3,20 g; l-serina 2,40 g; l-tirosina 0,3 g; n-acetil - l-tirosina 1,23 g; sodio acetato 3,95 g; potassio acetato 2,45 g; magnesio acetato 0,56 g; sodio bifosfato diidrato 1,4 g; acido l-malico 1,01 g;

eccipienti: sodio idrossido 0,2 g; edetato disodico diidrato 0,05 g; acqua p.p.i. quanto basta a 1000 g.

Confezione: «10 % soluzione per infusione» 10 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 026790220 (in base 10) 0TKLBD (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Melsungen (Germania), Carl Braun Strasse, 1 (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: l-isoleucina 5,10 g; l-leucina 8,90 g; l-lisina cloridrato 7,0 g; l-metionina 3,80 g; l-fenilalanina 5,10 g; l-treonina 4,10 g; l-triptofano 1,80 g; l-valina 4,80 g; l-arginina 9,20 g; l-istidina 5,20 g; glicina 7,90 g; l-alanina 13,70 g; l-prolina 8,90 g; acido l-aspartico 1,30 g; l-asparagina 3,72 g; acetilcisteina 0,68 g; acido l-glutammico 4,60 g; l-ornitina cloridrato 3,20 g; l-serina 2,40 g; l-tirosina 0,3 g; n-acetil - l-tirosina 1,23 g;

eccipienti: edetato disodico diidrato 0,05 g; acqua p.p.i. quanto basta a 1000 g.

Indicazioni terapeutiche: carenze proteiche da insufficiente apporto o da aumentato bisogno proteico quando la nutrizione orale non è possibile oppure è controindicata; sindromi di cattiva assimilazione, soprattutto se associata a malattie del tratto gastroenterico; ustioni; stati postemorragici; cure pre e postoperatorie per ristabilire l'equilibrio nutritivo degli operati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12466

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Solamin»

Estratto decreto NCR n. 506 del 17 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SOLAMIN anche nelle forme e confezioni: «5 g/100 ml soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml, «7,5 g/100 ml soluzione per infusione» 24 flaconi 250 ml, «7,5 g/100 ml soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona, via Camagre, 41/43 - c.a.p. 37063 Italia, codice fiscale n. 00227080231.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «5 g/100 ml soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 023081096 (in base 10), 0Q0D48 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Pierrel medical care S.p.a. stabilimento sito in Italia, zona industriale - Tito Scalo (Potenza) (tutte);

composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: acido l-aspartico 80 mg; acido l-glutammico 50 mg; l-isoleucina 280 mg; l-leucina 440 mg; l-lisina acetato 452 mg; l-metionina 440 mg; l-fenilalanina 440 mg l-treonina 200 mg; l-triptofano 100 mg; l-valina 320 mg; l-alanina 100 mg; l-arginina 700 mg; glicina 850 mg; l-istidina 450 mg; l-prolina 100 mg; l-serina 100 mg; l-tirosina 30 mg;

eccipienti: sodio metabisolfito 50 mg; acqua p.p.i. 100 ml;

confezione: «7,5 g/100 ml soluzione per infusione» 24 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 023081108 (in base 10), 0Q0D4N (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Pierrel medical care S.p.a. stabilimento sito in Italia, zona industriale - Tito Scalo (Potenza) (tutte);

composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: acido l-aspartico 120 mg, acido l-glutammico 75 mg; l-isoleucina 420 mg; l-leucina 660 mg; l-lisina acetato 676 mg; l-metionina 660 mg; l-fenilalanina 660 mg; l-treonina 300 mg; l-triptofano 150 mg; l-valina 480 mg; l-alanina 150 mg; l-arginina 1050 mg; glicina 1275 mg; l-istidina 675 mg; l-prolina 150 mg; l-serina 150 mg; l-tirosina 45 mg;

eccipienti: sodio metabisolfito 50 mg; acqua p.p.i. 100 ml;

confezione: «7,5 g/100 ml soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 023081110 (in base 10), 0Q0D4Q (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Pierrel medical care S.p.a. stabilimento sito in Italia, zona industriale - Tito Scalo (Potenza) (tutte);

composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: acido l-aspartico 120 mg; acido l-glutammico 75 mg; l-isoleucina 420 mg; l-leucina 660 mg; l-lisina acetato 676 mg; l-metionina 660 mg; l-fenilalanina 660 mg; l-treonina 300 mg; l-triptofano 150 mg; l-valina 480 mg; l-alanina 150 mg; l-arginina 1050 mg; glicina 1275 mg; l-istidina 675 mg; l-prolina 150 mg; l-serina 150 mg; l-tirosina 45 mg;

eccipienti: sodio metabisolfito 50 mg; acqua p.p.i. 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: carenza proteica per difficoltà di un normale apporto nutritivo per via orale (disturbi della digestione e dell'assorbimento in conseguenza di malattie gastrointestinali, o nel decorso post-operatorio di ampie exeresi gastroenteriche; neoplasie dell'apparato digerente, ulcera peptica, ecc.).

Aumento del fabbisogno proteico per diminuita sintesi proteica (epatiti, cirrosi, nefrosi), per aumentato catabolismo proteico (stress, malattie debilitanti, stati cachettici) oppure per perdita diretta di proteine (gravi ustioni, emorragie, essudazione di siero, ecc.).

In generale nel periodo pre e post-operatorio per ristabilire l'equilibrio nutritivo del paziente.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12458

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipofundin S»

Estratto decreto n. 507 del 17 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LIPOFUNDIN S anche nelle forme e confezioni: «10% emulsione per infusione» 10 flaconi 100 ml; «10% emulsione per infusione» 10 flaconi 250 ml; «10% emulsione per infusione» 10 flaconi 500 ml; «20% emulsione per infusione» 10 flaconi 100 ml; «20% emulsione per infusione» 10 flaconi 250 ml e «20% emulsione per infusione» 10 flaconi 500 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in 34209 - Melsungen, Carl Braun Strasse, 1 - Germania (DE).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «10% emulsione per infusione» 10 flaconi 100 ml - A.I.C. n. 026576138 (in base 10), 0TC18B (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione per infusione.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Melsungen (Germania), Carl Braun Strasse, 1 (tutte).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: olio di soia 10 g;

eccipienti: lecitina d'uovo 0,8 g; glicerolo 2,5 g; α-tocoferolo 10 mg; sodio oleato in quantità non maggiore di 30 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 100 ml.

Confezione: «10% emulsione per infusione» 10 flaconi 250 ml - A.I.C. n. 026576140 (in base 10), 0TC18D (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione per infusione.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Melsungen (Germania), Carl Braun Strasse, 1 (tutte).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: olio di soia 10 g;

eccipienti: lecitina d'uovo 0,8 g; glicerolo 2,5 g; α-tocoferolo 10 mg; sodio oleato in quantità non maggiore di 30 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 100 ml.

Confezione: «10% emulsione per infusione» 10 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 026576153 (in base 10), 0TC18T (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione per infusione.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Melsungen (Germania), Carl Braun Strasse, 1 (tutte).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: olio di soia 10 g;

eccipienti: lecitina d'uovo 0,8 g; glicerolo 2,5 g; α-tocoferolo 10 mg; sodio oleato in quantità non maggiore di 30 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 100 ml.

Confezione: «20% emulsione per infusione» 10 flaconi 100 ml - A.I.C. n. 026576165 (in base 10), 0TC195 (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione per infusione.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Melsungen (Germania), Carl Braun Strasse, 1 (tutte).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: olio di soia 20 g;

eccipienti: lecitina d'uovo 1,2 g; glicerolo 2,5 g; α-tocoferolo 20 mg; sodio oleato in quantità non maggiore di 30 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 100 ml.

Confezione: «20% emulsione per infusione» 10 flaconi 250 ml - A.I.C. n. 026576177 (in base 10), 0TC19K (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione per infusione.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Melsungen (Germania), Carl Braun Strasse, 1 (tutte).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: olio di soia 20 g;

eccipienti: lecitina d'uovo 1,2 g; glicerolo 2,5 g; α-tocoferolo 20 mg; sodio oleato in quantità non maggiore di 30 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 100 ml.

Confezione: «20% emulsione per infusione» 10 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 026576189 (in base 10) 0TC19X (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione per infusione.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Melsungen (Germania), Carl Braun Strasse, 1 (tutte).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: olio di soia 20 g;

eccipienti: lecitina d'uovo 1,2 g; glicerolo 2,5 g; α-tocoferolo 20 mg; sodio oleato in quantità non maggiore di 30 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: Lipofundin S può essere utilizzato come parte integrante di un regime bilanciato di alimentazione parenterale in pazienti che non sono in grado di nutrirsi in modo adeguato per via orale.

Lipofundin S è particolarmente indicato nei casi in cui si richiede un elevato apporto energetico per compensare eccessive perdite caloriche quali conseguono a traumi, infezioni, ustioni gravi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12465

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Siframin»

Estratto decreto NCR n. 509 del 17 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SIFRAMIN anche nella forma e confezione: «4 % soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona, via Camagre, 41/43 - cap 37063, Italia, codice fiscale n. 00227080231.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «4 % soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 029165053 (in base 10), 0VU1HX (in base 32);

classe «C»;

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Fresenius Kabi Italia S.p.a., stabilimento sito in Isola della Scala (Verona) (Italia), Camagre n. 41/43 (tutte); Pierrel medical care S.p.a., stabilimento sito in Tito Scalo (Potenza) - Italia - zona industriale (tutte).

Composizione: 100 ml di soluzione di l-aminoacidi a catena ramificata 4 g/100 ml contengono:

principi attivi: l-isoleucina 12,5 g, l-leucina 15,5 g; l-valina 12 g;

eccipienti: acqua p.p.i. q.b.;

aminoacidi totali 40 g/l; azoto totale 4,42 g/l; osmolarità teorica: mOsm/l $\sim$ 316.

pH compreso tra 5,8 e 6,8.

Indicazioni terapeutiche: apporto parenterale in perfusione lenta continua di soli aminoacidi ramificati per il risveglio dal coma epatico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12457

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biocalm»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 555 del 13 ottobre 2003

Medicinale: BIOCALM.

Titolare A.I.C.: Lizofarm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Domenico Millelire n. 13 - c.a.p. 20100 Italia, codice fiscale n. 08107010152.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si approva la modifica stampati. I nuovi stampati, corretti ed approvati, sono allegati al presente provvedimento.

In particolare, il paragrafo «Controindicazioni» del riassunto delle caratteristiche del prodotto è modificato come di seguito indicato:

«controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Poiché non sono disponibili dati sull'efficacia e sicurezza in pediatria, l'uso del farmaco è controindicato nei bambini al di sotto dei 12 anni.»,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

«gocce orali, soluzione», 1 flacone 30 ml - A.I.C. n. 029084023.

I nuovi stampati dovranno essere adottati immediatamente a partire dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino al novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12468

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zovirax»

Estratto decreto n. 488 del 17 ottobre 2003

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ZOVIRAX rilasciata alla società Glaxosmithkline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2 - c.a.p. 37100, Italia, codice fiscale n. 00212840235, sono apportate le seguenti modifiche:

modifica della dimensione del lotto (da 400 kg a un range di 400-600 kg); modifica del processo produttivo; modifica del tappo da polipropilene a polietilene; modifica delle specifiche (aggiunta del test microbiologico), e aggiornamento delle metodiche di identificazione del principio attivo: aggiunta di un metodo HPLC e modifica dell'attuale metodo UV;

in sostituzione della confezione: «5% crema» tubo 3 g (codice A.I.C. n. 025298023) viene autorizzata la confezione: «5 % crema» tubo 2 g (codice A.I.C. n. 025298151).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «5% crema» tubo 2 g - A.I.C. n. 025298151 (in base 10), 0S4177 (in base 32);

forma farmaceutica: crema;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992),

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione con conservazione a temperatura non superiore a 25 ºC.

Produttore: Glaxo Operations UK Ltd (Trading AS Glaxo Wellcome Operations) stabilimento sito in UK, Harmire Road - Barnard Castle - County Durham (tutte).

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: acyclovir 5 g;

eccipienti: polossamero 407 1 g; alcool cetostearilico 6,75 g; sodio laurilsolfato 0,75 g; vaselina bianca 11,5 g; paraffina liquida 5 g; glicole propilenico 40 g; acqua depurata quanto basta a 100 g; dimeticone 20 1 g.

Indicazioni terapeutiche: «Zovirax» crema è indicato nel trattamento delle infezioni cutanee da *Herpes simplex* quali: *Herpes genitalis* primario o ricorrente ed *Herpes labialis.*

Decorrenza di efficacia del decreto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 025298023 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A12469

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ultraproct»

Estratto decreto MCR n. 496 del 17 ottobre 2003

Specialità medicinale: ULTRAPROCT nella forma e confezione: «unguento rettale» tubo da 40 g (A.I.C. n. 021122054).

Titolare A.I.C.: società Schering p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli n. 11, codice fiscale n. 00750320152,

è apportata la seguente modifica:

confezione: in sostituzione della confezione: «Unguento rettale» tubo da 40 g (A.I.C. n. 021122054), è autorizzata la confezione: «30 g unguento rettale» tubo da 30 g.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

«30 g unguento rettale» tubo da 30 g, numero A.I.C. 021122080 (in base 10), 0N4M10 (in base 32).

Classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione di medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Indicazioni terapeutiche: emorroidi interne ed esterne, ragadi anali, proctiti, prurito anale.

I lotti già prodotti contraddistinti dal n. A.I.C. n. 021122054 in precedenza autorizzato possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12470

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcitonina Sandoz».

Estratto decreto n. 503 del 17 ottobre 2003

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CALCITONINA SANDOZ, rilasciata alla società Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese, largo Umberto Boccioni n. 1 - c.a.p. 21040, codice fiscale n. 07195130153, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione: «Spray 200 U.I. 1,6 ml» (codice A.I.C. n. 023704176), viene autorizzata la confezione: «200 U.I. spray nasale, soluzione» flacone nebulizzatore 2 ml 14 spruzzi (codice A.I.C. n. 023704190).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

confezione: «200 U.I. spray nasale, soluzione» flacone nebulizzatore 2 ml 14 spruzzi (codice A.I.C. n. 023704190) (in base 10), 0QMDMY (in base 32);

forma farmaceutica: spray nasale, soluzione;

classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Mipharm S.p.a., stabilimento sito in Milano, via B. Quaranta n. 12 (produzione bulk e confezionamento primario); Novartis Pharma s.a., stabilimento sito in Huningue (Francia), Site industriel, 26 rue de la Chapelle (tutte).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: calcitonina sintetica di salmone 2200 U.I.;

eccipienti: benzalconio cloruro 0,1 mg; sodio cloruro 8,5 mg; acido cloridrico 0.1 N quanto basta a 3,7 PH; acqua depurata 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'osteoporosi in donne in menopausa da almeno cinque anni, con una massa ossea ridotta rispetto alle donne in pre-menopausa.

Decorrenza di efficacia del decreto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 023704176 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A12471

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Miacalcic»

Estratto decreto n. 504 del 17 ottobre 2003

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale MIACALCIC, rilasciata alla società LPB Istituto Farmaceutico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese, largo Umberto Boccioni n. 1 - c.a.p. 21040, codice fiscale n. 00738480151, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione: «Spray 200 U.I. 12 spruzzi/dose» (codice A.I.C. n. 026792198), viene autorizzata la confezione: «200 U.I. spray nasale, soluzione» flacone 2 ml (codice A.I.C. n. 026792212).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

confezione: «200 U.I. spray nasale, soluzione» flacone 2 ml (codice A.I.C. n. 026792212 (in base 10), 0TKN8N (in base 32);

forma farmaceutica: spray nasale, soluzione;

classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Mipharm S.p.a., stabilimento sito in Milano, via B. Quaranta n. 12 (produzione, bulk e confezionamento primario); Novartis Pharma s.a., stabilimento sito in Huningue (Francia), Site industriel, 26 rue de la Chapelle (tutte).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: calcitonina sintetica di salmone 2200 U.I.;

eccipienti: benzalconio cloruro 0,1 mg; sodio cloruro 8,5 mg; acido cloridrico 0.1 N quanto basta a 3,7 PH; acqua depurata quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'osteoporosi in donne in menopausa da almeno cinque anni, con una massa ossea ridotta rispetto alle donne in pre-menopausa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 026792198 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A12472

Rettifica al decreto del 16 giugno 2003, relativo alla specialità medicinale per uso umano «Sucralfato»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 551 dell'8 ottobre 2003

Medicinale: SUCRALFATO.

Titolare A.I.C.: Sanwin S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carbonera n. 2 - c.a.p. 20137, Italia, codice fiscale 11388870153.

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto n. 207 del 16 giugno 2003.

Il decreto n. 207 del 16 giugno 2003, relativo al medicinale SUCRALFATO, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2003, in merito alla confezione «1 g compresse masticabili» 40 compresse - A.I.C. n. 032958011/G, è rettificato come segue:

da A.I.C. n. 032958011 - «1 g compresse masticabili» 40 compresse;

a A.I.C. n. 032958011/G - «1 g compresse masticabili» 40 compresse.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12394

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Aumento del capitale sociale della Fondiaria-Sai S.p.a., in Firenze

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - comunica che, a seguito dell'esercizio, a tutto il 31 agosto 2003, di «warrant Fondiaria-Sai 1992-2004» sono state sottoscritte nuove azioni di risparmio. Pertanto il capitale sociale risulta pari a € 170.520.093, interamente sottoscritto e versato, diviso in n. 128.729.892 azioni ordinarie e n. 41.790.201 azioni di risparmio del valore nominale di € 1 cadauna.

03A12491

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gestione commissariale della società cooperativa «Top Clean soc. coop. a r.l.», in Cordenons, e nomina del commissario governativo.

Con deliberazione n. 3248 datata 24 ottobre 2003, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della cooperativa «Top Clean soc. coop. a r.l.», con sede in Cordenons, ed ha nominato commissario governativo, per un periodo di tre mesi, il dott. Mauro Starnoni, con studio in Pordenone, via Vallona n. 48.

03A12401

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Tender soc. coop. a r.l.» in liquidazione, in Trieste

Con deliberazione n. 3247 datata 24 ottobre 2003, la Giunta regionale ha nominato il dott. Emilio Ressani, con studio in Trieste, via Pier Luigi da Palestrina n. 3, liquidatore della cooperativa «Tender soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Trieste, in sostituzione del sig. Alessandro Gerzeli.

03A12402

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «ARTA COS - Consorzio cooperativo costruzioni generali a r.l.» in liquidazione, in Tolmezzo.

Con deliberazione n. 3243 datata 24 ottobre 2003, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «ARTA COS - Consorzio cooperativo costruzioni generali a r.l.» in liquidazione, con sede in Tolmezzo, costituita il 9 luglio 1993, per rogito notaio dott. Bruno Lepre di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Nazzarena De Pauli, con studio in Udine, via Mantica n. 7.

03A12403

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO

Cessata attività connessa all'uso dei marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1946, si rende noto che le elencate imprese, già assegnatarie dei marchi sono decadute della concessione dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione sono stati riconsegnati all'ufficio scrivente.

Elenco delle ditte assegnatarie dei marchi di identificazione che hanno cessato l'attività:

Marchio	Ragione sociale	Sede
206-PA	Multigem S.n.c.	Palermo
232-PA	Siddiolo Michele	Palermo

03A12492

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501270/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 1 1 2 0 *

€ 0,77